Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 ottobre 1975 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1975.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette « CP 2017 », « CP 2022 », « CP 2023 » e « CP 2021 », in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 13 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la Marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette « CP 2017 », « CP 2022 », « CP 2023 » e « CP 2021 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere, rispettivamente, dal 2 aprile 1975 (prima unità), dal 7 aprile 1975 (seconda e terza unità), dal 7 maggio 1975 (quarta unità).

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1975

LEONE

FORLANI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1975
Registro n. 20 Difesa, foglio n. 346

(8796)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto interministeriale 11 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 7 agosto 1974, con il quale è stata riconosciuta, per la provincia di Pescara, la grandinata del 2 e 31 agosto 1973, ai fini della concessione, a favore delle aziende agrarie, delle provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pescara - grandinata dell'8 ottobre 1973;
Teramo - grandinata del 27 settembre 1973.

Art. 2.

Si dichiara l'eccezionalità dell'evento atmosferico indicato a fianco della provincia de L'Aquila e si delimitano le zone territoriali delle sottoindicate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, specificatamente indicati a fianco degli eventi atmosferici:

L'Aquila - grandinata del 27 agosto 1973:

comune di Ortona dei Marsi per le località Rivoli, Casoli, Carrito, ricadenti nei fogli di mappa numeri 10, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 56, 57, 62, tutti per intero.

Pescara - grandinata del 2 e 31 agosto, 8 ottobre 1973:

comune di Nocciano per le località Casale e Cerasa, ricadenti nel foglio di mappa n. 4, per intero, e n. 1, in parte;

comune di Pianella per la località Nora, ricadente nel foglio di mappa n. 45, in parte;

comune di Cepegatti per le località Cantò, Santa Felicita, Vallemare, Santuccione, Cinitero, Ciarra, ricadenti nei fogli di mappa numeri 21, 26, 27, tutti per intero, e nei fogli di mappa numeri 20, 23, 25, 29, tutti in parte;

comune di Catignano per le località Decontra, Cappuccini, Sterpara Micarone, Paludi, ricadenti nei fogli di mappa numeri 4, 5, 6, 7, 11, 12, tutti per intero, e nei fogli di mappa numeri 8, 13 e 14, tutti in parte;

comune di Rosciano per le località Coccette, Piano del Mulino Vecchio, Fonte Picano, Piano dell'Aia, Villa Badessa, Piano Martello, Piano del Feudo, Piano della Fara, Piano del Ciero, Villa Oliveto, Cimitero, Colle Pizzuto, S. Andrea, Torretta, Vallone, ricadenti nei fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 26, tutti per intero, e nei fogli di mappa numeri 1, 13, 27, tutti in parte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8569)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1974.

Valore e caratteristiche tecniche di una serie di due francobolli celebrativi del 1° centenario dell'Unione postale universale.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, n. 343, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1974, di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1329 dell'11 ottobre 1974;

Decreta:

E' emessa una serie di due francobolli celebrativi del 1° centenario dell'Unione postale universale, nei valori da L. 50 e L. 90.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 40×24; formato stampa: mm 36×20; dentellatura: 14; tiratura: L. 50, quindici milioni di esemplari; L. 90, otto milioni di esemplari; colori: policromia (4 colori); foglio: 50 esemplari.

Le vignette riuniscono i simboli dell'Unione postale universale, e cioè la sigla « UPU » ed una rappresentazione grafica del monumento che orna la sede della organizzazione in Berna, con elementi grafici e cromatici che interpretano i contatti tra i popoli partecipanti.

Nel valore da L. 50, tali elementi sono costituiti da una serie di fasce a colori degradanti dal viola al celeste e, nel valore da L. 90, da una serie di oggetti postali di colori diversi.

In alto è posta la leggenda: « CENTENARIO UNIONE POSTALE UNIVERSALE »; in basso la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, rispettivamente « L. 50 » e « L. 90 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
TOGNI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1975
Registro n. 36 *Poste, foglio n.* 192

(8623)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Veneto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Veneto;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè i compensi integrativi speciali per le pomacee destinate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della succitata legge n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Belluno - nevicate e persistenti piogge dei giorni 4 e 5 marzo 1974 (art. 7); siccità mesi di luglio ed agosto 1974 (art. 7);

Padova - grandinate del 25 e 29 aprile, 7, 23 e 28 maggio, 24 giugno, 17 luglio, 10, 22, 27, 28 agosto, 6 settembre 1974 (articoli 7 e 13) e tromba d'aria con grandine del 24 settembre 1974 (articoli 7 e 13);

Rovigo - brinate del 19, 20, 21 aprile 1974 (art. 7), grandinate del 24, 25, 26 e 29 aprile, 6, 7 e 23 maggio, 10 e 29 giugno, 17 luglio 1974 (art. 7); temporali con violente precipitazioni grandinifere dell'11, 22, 26 e 27 agosto 1974 (art. 7); violento temporale del 31 agosto 1974 (art. 7);

Venezia - grandinate del 24, 25 e 26 aprile, 23 maggio 1974 (art. 7); grandinate del 24 giugno, 11, 22 e 27 agosto 1974 (articoli 7 e 13); tromba d'aria con grandine del 17 luglio 1974 (art. 7);

Verona - vento freddo e grandinate del 5 e 6 maggio, grandinata del 23 maggio, 1, 6, 9, 17, 25 e 27 giugno, 17 e 25 luglio 1974 (articoli 7 e 13); siccità estate 1974 (art. 7);

Vicenza - grandinate del 13 e 25 aprile, 6, 13, 16, 17, 24 e 27 giugno, 8 e 21 agosto, 3 settembre 1974 (art. 7);

Treviso - brinate dell'11, 12, 16 e 17 aprile 1974; grandinate del 24 aprile, 23 maggio, 6-11 e 12-24 giugno, 6, 7 e 17 luglio 1974 (articoli 7 e 13).

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli arti-

coli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi atmosferici:

Padova - grandinata del 23 maggio, del 17 luglio, del 10, 22, 27 e 28 agosto e 6 settembre 1974 (art. 5); tromba d'aria con grandine del 24 settembre 1974 (articolo 4):

comune di Piombino Dese per le località di Torreselle, Cort. Meolde, Cont. Albare;

comune di Trebaseleghe per le località di Brusamussa, Silvelle Ovest, Spellateria, Villanova, S. Tiziano, Borgoduro, Ponte dell'Oro;

comune di Castelbaldo per le località B. Burlon, C. Polo, B. Cavalletto, Saoncella, Settepertiche, G. Seragion, Castaldia, C. Boldrin, S. Antonio, C. Scavazzin, C. Baldino, Stradona, Granze, La Quarto-Fabbrica;

comune di Merlara per le località Gradenighe, Fratta, Princivalle, Argine V.;

comune di Trebaseleghe per le località Trebaseleghe Nord-Ovest, Trebaseleghe Sud, Malcanton, I Duini, C. Trevisanello, C. Sottana, Molino Zambianchi, Cappelletta;

comune di Monselice per le località Arzerdimezzo, C. Tomba, B. Nani, B. Grissi, C. Bertana, C. Castello, F. Rovega - confine con S. Pietro Viminario;

comune di S. Pietro Viminario per le località San Fidenzio, C. Bissacco - confine con Pernumia, Case Perazzolo, B. Girardi, Granze, C. Bussolo, G. Gabellotto - ovest cimitero, F. Rovega, Nord Ponte Pelli;

comune di Casale Scodosia per le località di Vianova, Colmelli, Campagnola, Spigafasci, Gabelle Maceri, Cime, Sabbionara, Centro;

comune di Merlara per le località di Rialto, Cà Branziere, Bindola, Bindoletta, Fisco, Corso, Fratta, Centro, Marcon, Perarolo, Sabbionara, Vignola, Zurlara, Graizzara, Borgofuro, Stili;

comune di Megliadino S. Vitale per le località di La Botte, Cagnolin, Sei Martiri, La Comuna, via Vascon, Catene, Bosco;

comune di Megliadino S. Fidenzio per le località C. Nola, Scolo Vampodore, Braggian, Capitello, C. Stefanin, Bosco;

Rovigo - brinate del 19, 20 e 21 aprile, grandinata del 29 aprile, 6 e 7 maggio, 29 giugno, temporali con grandine dell'11, 22, 26 e 27 agosto 1974 (art. 5); grandinata e tromba d'aria del 10 giugno; tromba d'aria del 17 luglio 1974 (articoli 4 e 5):

comune di S. Martino di Venezze per la località Campagnola;

comune di Bagnolo di Po per le località Stradone Runzi, Ramina, Via Ariosta, Alberazzi, Pellizzare;

comune di Canda per le località Campagnola, Grimana, Cuori, Ghirardella, Gioppa, Gioppetta, Bo Alto, Grisetta, Giarona;

comune di Castelguglielmo per le località Bressane, Marinaga, Alberazzi;

comune di Pincara per la località Pascolo;

comune di Lendinara per le località S. Lazzaro, Arzarello, Molinella, Marchefave, Casamento, Santa Lucia, Arzaronn;

comune di Fratta Polesine per le località Decima, Frattesina, Zabarella;

comune di Lusia per la località Cavazzana;

comune di Villanova Ghebbo per la località Malmignatta;

comune di Rovigo (frazione di S. Apollinare) per la località Campagnola;

comune di Rovigo (frazione di Borsea) per la località Cavaliera;

comune di Villanova Marchesana per la località Santi;

comune di Papozze per la località Borgo Santi;

comune di Ceneselle per la località Fontanella;

comune di Polesella per le località Ca' Maccari e Barchessa;

comune di Occhiobello per la località Santa Maria Maddalena;

comune di Frassinelle per le località La Bina, La Possessione di Livei, Boaria Minella;

comune di Porto Tolle per le località Ca' Mello, Polesine Camerini;

comune di Ariano Polesine per la località Gorino Mare;

comune di Lendinara per la località Mussata;

comune di San Bellino per le località Tre Ponti, Perarolo, Santa Maria, Guerrine;

comune di Fratta Polesine per le località San Giorgio e Bragola;

comune di Grespino per la località Roccata;

comune di Gavello per le località Canton, Zancanella, Confina;

comune di Villanova Marchesana per le località Ponte e Cisimatte;

comune di Pincara per la località Vasedonne;

comune di Castelmassa per la località Camatte;

comune di Castelnuovo Bariano (frazione di S. Pietro Polesine) per la località Marola;

comune di Ceneselli per la località Marola Casette;

comune di Villanova del Ghebbo per le località Casson e Procurative;

comune di Fratta Polesine per le località Moceniga, Ramedello, Vespara;

comune di Villadose per le località Barchessa e Ca' Venezze;

comune di S. Martino di Venezze per le località Alto, Chiaroni-Palazzi, Palazzi-Annabella;

Treviso - grandinate del 6 e 24 giugno, 7 luglio 1974 (art. 5):

comune di Cimadolmo per le località Grave di Papadopoli, Cornadella, Stabiuzzo;

comune di Mascrada sul Piave per la località Grave;

comune di Montebelluna per le località S. Gaetano e S. Andrea;

comune di S. Polo di Piave per le località omonima e Guizza;

comune di Valdobbiadene per le località S. Pietro, di Barbozza, Barbozza, Saccol, S. Stefano.

Venezia - grandinata dell'11 agosto 1974 (art. 5); tromba d'aria con grandine del 17 luglio 1974 (art. 4):

comune di Dolo per la frazione di Arino: dal lato sud di via Cazzaghetto fino al centro abitato di Dolo, via Torre, via Serraglio, via Comuneto; per la frazione di Sanbruson: argine S. Dolo-S. Bruson (nord), via Serriola, Brenta Bassa, Badoera, Martiri della Libertà,

Carrezzioi, Brentelle, Stradona Nord; per la frazione centro abitato di Dolo: Ca' Tron, via Meloni, via Confine, via Mira Vecchia, via Serraglio sud;

comune di Mira per le località Molinella, Mira Vecchia, Mira Taglio, Brentelle, Porto Menai nord, Piazza Vecchia nord, Bastie interne, Ca' Balo, Bastiette, Gambarare Chiesa, Molin Rotto, Seriola veneta sud, Mira Porte sud e Chitarra sud, Foscara, Dogaletto nord, Malcontenta sud, Moranzani, via Pallada;

comune di Pianiga, frazione di Cazzago (zona confinante con il comune di Dolo a ovest e sud e con il comune di Mira ad est): via Serraglio nord, via Stazione, via Molinella sud;

comune di Fiesso d'Artico (parte est fino al confine del comune di Dolo): per le località Prà dei Cento (parte), Baldana (parte), Pampagnina, Tramezzo, Garzare, Casello 9, Pecora;

comune di Mirano per le località di Scaltenigo, Ballò, Vetrego;

comune di Dolo per le località via Gazzaghetto, via Pionca, via Torre, via Serraglio, via Alture (parte), via Frati (parte);

comune di Pianiga per le località Cazzago, via Molinella, via Pionca, via Cazzaghetto, via Stazione, via Cavinello, via Roncoduro;

comune di Stra per le località centro abitato di Paluello, via Redipuglia, via Cimitero, parte di via Dolo, di via Barbariga, di via Alture e di via Emilia;

Verona - grandinate del 23 maggio 1974 (art. 5); tromba d'aria e grandine del 24 settembre 1974 (art. 4):

comune di Mozzecane per le località capoluogo (parte), Quistello, C. Coare, Palazzina, Colombarole, C. Termini, S. Faustino, La Rocchetta, C. Pioppa, Cappellina Tormine, C. Montecia, Il Loghino, La Varanetta;

comune di S. Giovanni Ilarione per le località Viali, Bodi, Bellieri, Prandi, Tessari, Cereghini, Beltrami capoluogo, Scandolaro, Castello, Bertini, S. Zeno, Lotti, C. Bordoni, Casello, Farinei, Marcazzani;

comune di Valeggio S/M per le località capoluogo, C. Corradini, C. Fontana Fredda, C. Cerino, C. Rodolfa, C. Via Cava, Quaderni, C. Arieti, Longaretta Santa Lucia (parte), Montesel, C. Sarti, Bertagni, C. Galletti Mamaor, Mostacci, Riva, C. Del Bosco, C. Gardoni, Venturelli, C. Serena, Fenili, Gazi, Orevesa, Barozzina, S. Giorgio Colombara, C. Bodron, C. Vittori, Bragher, C. Montalena, C. Imelda, C. Verler, Macello, Darina, Darinetta, S. Graziano;

comune di Terrazzo per le località Nichesola, Salgar del Lovo, Pratolongo, Val di Mezzo.

Vicenza - grandinate del 24 giugno, 21 agosto 1974 (art. 5):

comune di Sarego zona *A*: Favorita, Palazzetto, Meledo, Vanderia, Ca' Velo, Casoni, C.se Palù;

comune di Orgiano per le località zona *A*: Colombara e Al Fontanon; zona *B*: Fior de Spin, Paradiso e Sabbionara;

comune di San Germano dei Berici per le località zona *A*: Pasqualotto, Degora, C. Bertola, Barchessa, Dossola, Fontanella, Alberia e Palazzina;

Belluno - nevicate del 4 e 5 marzo 1974 (art. 4):

comune di Agordo, Alleghe, Canale d'Agordo, Cencenighe, Colle S. Lucia, Falcade, Gosaldo, La Valle, Livinallongo, Rivamonte, Rocca Pietore, S. Tomaso, Selva di Cadore, Taibon, Vallada, Voltago, Forno di Zoldo, Zoldo Alto, Zoppè, Auronzo, Borca Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana, Cortina d'Ampezzo, Domegge Cadore, Lorenzago, Pieve di Cadore, S. Vito Cadore, Valle Cadore, Vodo Cadore, Comelico Superiore, Danta, S. Nicolò Comelico, S. Pietro Cadore, S. Stefano Cadore, Sappada, Arsiè, Fonzaso, Seren Grappa, Pedavena, Lamon, Sovramonte, Feltre, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8571)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoindicate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Pordenone - grandinate del 6 maggio, del 15, 17 giugno, 3, 7 luglio, 9, 11, 22, 27 agosto 1974 (art. 7); nubifragio con grandine del 15, 17 luglio, 22, 24 settembre 1974 (art. 7); grandine, nubifragio e ciclone del 4 settembre 1974 (articoli 3, punto *a*), e 7); tromba d'aria del 22 agosto 1974 (art. 7);

Udine - nubifragi con grandine e tromba d'aria del 27 agosto e 4 settembre 1974 (articoli 3, punto *a*), e 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoindicate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle

scorte nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Pordenone - grandinate del 6 maggio, del 15, 17 giugno, del 3, 7 luglio, del 9, 11, 22, 27 agosto 1974; nubifragio con grandine del 15, 17 luglio, delle 22, 24 settembre 1974; grandine, nubifragio e ciclone del 4 settembre 1974; tromba d'aria del 22 agosto 1974:

comune di S. Quirino per l'intero territorio comunale;

comune di Arba per le località Campagnola, Cesiol Zuccol, C. Roveredo, C. Rangan, Curgnela, Lavoredi, Cesiol dell'Ancona, Vermorcolo, S. Rocco;

comune di Arzene per le località capoluogo, Molinuzzo, M. Maiaroff, Puiane;

comune di Aviano per le località Tezza Pinal, Le Fantine, Aterol, Traviars, Collesit, Pra Zoratti, C. Zorzit, Tezza Ursol, Pignole, Pralucan, Campi di Mezzo, Tezza Valdo, Morera, C. Pra del Moz, Righinazze, Altariol Novo, Pra del Rovere, Tezza Zompit, Brentella, Cianesiella, C.to Puppa, La Riva, Cavaressa, C. Marchi, Riva de Bari, Arbonei, S. Pellegrino, Forniano, Melar, C. Borgnolo, Il Grion, Tassan Mazzocco, La Bandiera, S. Martino, C. Miot, S. Floriano, Sopra Villa, Pila, Ciarandis, La Val, Quovessa, Tombolat, Ciampulson, C. Angelica, Cialdeguaris;

comune di Budoia per le località Tezza Ligugnan, Tezza Carlon;

comune di Caneva per le località B.go Fontana, C. Bot, Osteria Feltrin, C. Tommasella, C. Spinè, C. Mocenigo, C. Tamburlin, C. Rossa, C. Perin, Valle Longa, C. Dorigo, C. Amadio, C. Chiaradia, Sarone, Sotto il Colle, Col de S. Martin, V.la De Re, Rio della Fontana, C. Polese, C. Zorzetti, Borgo Stizzon, C. Battistella, C. Ortolan. St.la, Fiaschetti, B.go Pizzinat, V.la Bellavitis, Col de Fer, Cast.o di Caneva, Val Della Pindia, C.ve Bocca di Val, Val del Paese, C. Fregonas, C. Manfè, Lat.a, C. Feltrin, S. Antonio, C. Santin, alla Fornace, C. Pizzinat del Barse, Pradego, Riva Viscarda, Costa Lunga, Val della Madonna, T. Poster, T. Fontanagol, T. Vallegher, Bus delle Lovere, B.go Masutti, C. Nova, Rio Silliga, Barsè, Forn.ce, C. Cordazzo, C. Rigo, Rio Vallegher, C. Lucchese, Le Masiere, C. Caneè, C. Tomiet, C. Corner, B.go Bit, B.go Tambruz, B.go Biol, Stevenà, R. la Rosta, capoluogo;

comune di Clauzetto per le località C. Clus, C. Guerres, C. Fraspedane, Cuel D'Orton, Locandius, Tascans, Francescuz, Mezzol, F.te Trenchie, F.te Spignons, Cuel Moni, Ropa, Zuaniers, La Val, Mions, Omenars, Cuel de l'An, Durincs, Frincese, Cornial, Cocchius, Rosc, Cuesta, Gerchia, Zocchius, Vaganins, Ominutz, Pradat, Pezzettes, Fornez, Zuanes, Orton;

comune di Cordenons per le località Case Comugna, Povoledo, Massar di Mezzo, Righinas, Vialus, Campagnuta, Tezza Biccon, C. Biccon, Glesiut, Villa D'Arco, C. Rosso;

comune di Fontanafredda, per le località C. Cesolin, C. Bravin, C. Mosca, C. Chiaradia, Colombera, C. Bravinon, Nave, C. Santin, C. Ros, C. Scandalo, C. Celant, Pal.zo Zulin, C. Zancanaro, Bodegan, C. de Val, C. Cesaro, C. De Nardi, C. Polese, Rud, Cascina Bressan, C. Tof, C. Pascut, C. Redivo, Loc. Prà Grassi, Ranzano, Capo di Villa, C. Della Gaspera, Romano, V.la Orzaia, Val Grande, C. S. Osvaldo, Collesit, Prà Comunale, Brughiera, Forcate, C. Marconi n. 3, Le Forcate, C. Bortolin, C. Donadel, C. Fabbro, C. Giust, C. Guarnieri, C. Marzocco, C. Mazzon, C. Morlani, C. Pezzutti, C. Piccinin, C. Rossetti, C. Sfalcin, C. Trevisin, C. Zilli, Casette, Ceolini, Chiesiol, capoluogo, Talmasson, Ronche, S. Giorgio, S. Egidio, Villa Dolt, Villa Guarnieri;

comune di Maniago per le località di Prateria Tiepola, Valina, Fierla, C.se Tedesco, C. Battiferro, C. Venier, C. Attimis, C. Brandolisio, C. Colussi, C. Taic, C. Valan, M.o di Campagna, St.la Massaro, C.se di Bortolo, C. Cimarosti, St.la Polaz, C.se Meassi, S. Antonio, C. Rigutto, C. Pozzoi, Campagna, Molinat, C. Roveredo, St.la Zucchetti, Luogo del Giulio, St.la Marcantone, St.la Brugnar, St.la del Tin, C. Perin, Violis, C. Mazzoli, Luogo del Dandolo di sopra, Luogo del Dandolo di sotto, C. Durigon;

comune di Montereale Valcellina per le località La Torre, C.se Marchi, Serb.io, Glesiata, Catania, Correra, Bersaglio, C. Rossa, Croce Bianca, Sopra il Canal, Pavion, Sotto il Canal, C.se Zorzetto, Manina, Chiaris, C. Gambarella, C. Mad.na della Spiga, Cantoni, Campagna, Traviai, La Roia Vecchia, Ingosc, Il Crist, Part, La Braida, Magredo, C. Teston;

comune di Pasiano di Pordenone per le località Tremeacque, C. Villaviera, C. Luppis, Scuola, C. Betty, C.se Traffe, C. Prosdocimi, Saccone;

comune di Pordenone per le località Villaggio del Fanciullo, Fabbrica avvolgibili, Ponte di Godes;

comune di Roveredo in Piano per le località Collosit, Campi di Pleif, Taviela, Reghenasse, Madonna delle Grazie, Imbant, Vallar, Bandida, Le Forcate, Tornielli, C. Rossetti, Croce Vial, C. Pilot, S. Sebastiano, S. Antonio, P.te Brentella, S. Anna, capoluogo, Runces, La Viola;

comune di Sacile per le località S. Michele, C. Benedetti, C. Poletto, C. Bellavitis, C. Chiaradia, S. Antonio, Canevon, C. Bessega, Ronche, Villorba, C. Zanette, C. Piccinato, C. Berti, C. Frare, C. Spagnol, C. Colodet, Ronc di S. Michele, C. Fabroni, C. Brandolin, Fontana, C. Dal Mas, Pestarole, C. Rossa, C. Granzotto, C. Nadal, C. Olivo;

comune di S. Giorgio della Richinvelda per le località Domanins, Selva di sotto, Bella Valle, Brentate (nord), Borgo Gravis, Selva di Sopra, Angores, Claut, C. D'Andrea, I Comunai, Pra dei Rori, Patalinis, Campagnis, Magredi di S. Giorgio, Erbai, I Bandi, Provesano, C. Dianese, C.se Molevana, C. Tesan, Cosa, Le grave, Pozzo, Aurava, La Richinvelda, C. Zorzit;

comune di S. Martino al Tagliamento per le località S. Osvaldo, Comunali, C. Mazzurin, C.se Saletto, Postoncicco, C.se Partenio, C.se Tonello, Battiferro, Segh.a;

comune di Spilimbergo per le località Magredi di Barbeano, Magredi di Tauriano, Fattoria Olimpia, Fattoria Martina, C. Vidotto, C. Rosso, C. Bagnariol, C. Innocenti, C. Sartori, C. Collina, C. Bedin, Borgo Magredi, C. Valentinis, Tauriano, C. Mason, C. Francesconi, C. Avoledo, C. Cecconi, Tenuta Martina, C. Basso, C. Pignat, C. Sola, C. Zatti, Borgo Cavedalis, C. Mainardis, C. Jop, Fienile, Barbeano, Case Tonello, C.se Sparse, C. Spagnolo, Borgata Bussolino, C. Chivilò, C. Ribotis, C. Calderan,

C. D'Andrea, C. Borean, Ripe di Gradisca, C. Castellan, Gradisca, Montagnola, Pra Maior, Alba, Fiaris, C.se Prussia, C. Pascuttin, C.se Navarons, C. Balico;

comune di Valvasone per le località capoluogo, Murate, C.se Pasutto, Grava, Pozzo Dipinto, Glera, C. Angeli, Maiaroff, Staz.e di Valvasone, Le Grave, Sassonia;

comune di Vivaro per le località Perars, Ramoscit, Campagna, Pradat, Stradatta, C. Rizza, Filone, Braida, Dasaldella, Pra Lorenzo, Venante, Magridat, I Comunai, Prati della Roggia, Sisaris, capoluogo, Il Pozzo, Rizza;

comune di Zoppola per le località Murlis (ovest), M.o di Murlis, C. Zillè, C.lo n. 3, C. Riondato, Roccolo, S. Valentino, C. Campomolle, C. Tremeacque, C. Rovate, C. Graziadio, C. Risi, C. il Paludo.

Udine - Nubifragi con grandine e tromba d'aria del 27 agosto e 4 settembre 1974:

comuni di Martignacco, Moimacco, Pagnacco, Tavagnacco, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Cividale del Friuli per le località Grupignano, Rubignacco, Zuccola, Guspergo, Sanguarzo, Carraria, Purgessimo, Fornalis, Rualis, S. Giorgio;

comune di Coseano per le località capoluogo, Coseanetto, Cisterna, sud di Maseriis;

comune di Dignano per la località capoluogo;

comune di Fagagna per le località capoluogo, Ciconicco, Villalta;

comune di Moruzzo per le località capoluogo, Brazzacco, Alnicco, S. Margherita, Borgo Pegoraro, Modotto;

comune di Pasian di Prato per le località Colloredo di Prado, Buonavilla;

comune di Pocenia per le località Torsa, Roveredo, Casali Miliana;

comune di Povoletto per le località Povoletto, Salt, Grions;

comune di Reana del Roiale per la località a sud Ribis e Rizzolo;

comune di Remanzacco per le località Remanzacco, casali Battiferro, Case Magnis, Taviele, Orzano, Selvis;

comune di Rivignano, Orzano, Selvis;

comune di Rivignano per la località Ariis;

comune di San Leonardo per le località S. Leonardo, Merso di Sotto, Merso di Sopra, Scrutto, Altana, Jainich, Osgneto, Clastra;

comune di San Pietro al Natisone per le località San Pietro al Natisone, Vernasso, Azzida, Clenia, Oculis;

comune di San Vito di Fagagna per le località capoluogo, Ruscletto;

comune di Talmassons per la località Palude di Mortegliano;

comune di Torreano di Cividale per la località Togliano;

comune di Udine per le località Paterno, Molin Nuovo, S. Bernardo, Godia, Beivars, S. Gottardo, nord di Laipacco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8573)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoindicate provincie, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364; nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364:

Bologna - tromba d'aria e grandine del 29 giugno 1974 (art. 7), grandinate del 29 giugno, 4 luglio 1974 (art. 7);

Ferrara - grandinate del 6, 9, 10, 24, 29 giugno 1974 (articoli 7 e 13);

Forlì - grandinate del 6, 7, 8, 28 maggio, 29 giugno, 4 luglio 1974 (art. 7);

Modena - grandinate del 10 giugno, 25 luglio 1974 (articoli 7 e 13); nubifragio e grandinata del 29 giugno 1974 (articoli 7 e 13);

Parma - grandinate del 6, 10 giugno 1974 (art. 7);

Piacenza - piogge torrenziali con grandine del 6, 9, 10 giugno 1974 (art. 7);

Ravenna - brinata del 20 aprile 1974 (articoli 7 e 13); grandinate del 6, 7, 8 maggio, 10, 29 giugno, 4 luglio 1974 (articoli 7 e 13);

Reggio Emilia - grandinate del 6 maggio, del 10 e 29 giugno e violento nubifragio con grandine del 25 luglio 1974 (art. 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoindicate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributive-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Bologna - tromba d'aria del 29 giugno 1974 (art. 4); grandinate del 10, 29 giugno e 4 luglio 1974 (art. 5):

comune di Argelato per i fogli di mappa numeri 11 p., 16 p., 17 p., 18 p., 19 p., 25 p., 26, 29 p., 30 p., 31, 32, 33, 34 p., 35 p., 36 p., 37 p., 38, 39, 40, 41, 42 p., 43 p.;

comune di Bentivoglio per i fogli di mappa numeri 4 p., 14 p., 15 p., 20 p., 29 p., 30, 31 p., 33 p., 34 p., 35 p., 37 p., 38 p., 39, 40 p., 42 p., 45 p., 51 p., 52 p., 53, 54 p., 48 p., 55 p.;

comune di Calderara di Reno per i fogli di mappa numeri 3 p., 7 p., 10 p., 12 p., 13 p., 18 p., 14, 19, 20, 21 p., 22, 23 p., 24 p., 25 p., 29 p., 30 p., 31 p., 32, 33 p., 34, 36 p., 37 p., 38, 39 p., 40 p., 45 p., 46 p., 48 p.;

comune di Castelmaggiore per i fogli di mappa numeri 1 p., 2 p., 3, 6 p., 5, 7, 10 p., 13 p., 14 p., 28 p., 27 p., 29 p., 21 p., 22 p., 30 p., 31 p., 25 p., 15 p.;

comune di Granarolo per i fogli di mappa numeri 1 p., 2 p., 5 p., 6 p., 7 p., 10 p., 11, 12 p., 13 p., 15 p., 16 p., 17 p., 18, 19 p., 20 p., 24 p., 25 p., 26 p., 27 p., 28 p.;

comune di Baricella per i fogli di mappa numeri 22 p., 23 p., 24 p., 25 p., 26 p., 27 p., 34 p., 35 p., 36 p., 37, 38, 39, 40 p., 41 p., 42 p., 43 p., 47 p., 49 p., 51 p., 52 p., 53 p., 54 p., 56 p., 57 p., 58;

comune di Budrio per i fogli di mappa numeri 11 p., 12 p., 13 p., 14 p., 15 p., 17 p., 18, 19, 20, 21, 27 p., 28, 29, 46 p.;

comune di Castello d'Argile per i fogli di mappa numeri 8 p., 9 p., 15 p., 16 p., 20 p., 24 p., 26 p., 27 p., 28 p., 30 p., 31 p.;

comune di Dozza per i fogli di mappa numeri 13 p., 15 p., 16 p., 17, 18, 20 p., 21, 22, 23, 26 p.;

comune di Imola per i fogli di mappa numeri 138 p., 146, 147, 148 p., 150, 154, 159 p., 160, 161, 162 p., 163 p., 164 p., 165 p., 166 p., 174 p., 182 p., 183 p., 238, 239, 240, 242;

comune di Malalbergo per i fogli di mappa numeri 33, 36 p., 37 p., 39, 40 p., 41 p., 47, 48 p., 50 p., 49 p., 63 p., 64 p., 65, 66, 67 p.;

comune di Medicina per i fogli di mappa numeri 1 p., 2, 3 p., 7, 8, 9, 18 p., 19, 20 p., 21 p., 32 p., 33 p.;

comune di Minerbio per i fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 6, 8 p., 9, 10 p., 11 p., 14 p., 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 p., 43 p., 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59;

comune di Molinella per i fogli di mappa numeri 3, 4, 5 p., 7 p., 9 p., 16 p., 28 p., 29 p., 30, 31, 32, 33, 58 p., 59 p., 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 p., 71 p., 73, 74 p., 75 p., 76 p., 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95 p., 96, 97 p., 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 p., 109, p., 112, 113, 114, 115 p., 116, 117, 118, 119, 120, 121 p., 122 p., 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140 p., 141 p., 142 p., 165 p.;

comune di Sala Bolognese per i fogli di mappa numeri 7, 9 p., 10, 14 p., 15 p., 16 p.;

comune di S. Giorgio di Piano per i fogli di mappa numeri 2 p., 3 p., 4 p., 5 p., 6 p., 7, 8 p., 9 p., 10 p., 11 p., 12 p., 13 p., 14 p., 15 p., 16 p., 27 p., 28 p., 29, 30 p., 31 p., 32 p., 33 p.;

comune di S. Giovanni Persiceto per i fogli di mappa numeri 84 p., 85 p., 87, 88, 96, 97, 98, 106 p., 111 p., 112 p., 124 p.

Ferrara - grandinate del 6, 9, 10, 24, 29 giugno 1974 (art. 5):

comune di Argenta per i fogli di mappa numeri 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 88, 89, 90, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 191, 192, 193, 194, 195;

comune di Bondeno per i fogli di mappa numeri 43, 44, 45, 46, 47, 60, 61, 62, 75, 76, 79, 80, 84, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 150, 151, 152, 153, 154, 155;

comune di Copparo per i fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 125, 126;

comune di Ferrara per i fogli di mappa numeri 6, 10, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 140, 245, 246, 272, 273, 274, 275, 276;

comune di Formignana per i fogli di mappa numeri 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 25;

comune di Masi Torello per i fogli di mappa numeri 11, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25;

comune di Portomaggiore per i fogli di mappa numeri 71, 72, 73, 83, 84, 85, 86, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162;

comune di Ro per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39;

comune di Tresigallo per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11;

comune di Vigarano Mainarda per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

comune di Voghiera per i fogli di mappa numeri 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 22.

Modena - grandinata del 10 giugno 1974 (art. 5); nubifragio e grandinata del 29 giugno 1974 (art. 5):

comune di Bomporto: parte della frazione di Villavara, parte dei fogli di mappa numeri 40, 41, 42, 43, 58;

comune di Nonantola: parte delle località Campazzo e Nosadella e parte della frazione Rubbiara, foglio di mappa n. 61 e parte dei fogli di mappa numeri 14, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 37, 57, 58, 62;

comune di Castelfranco Emilia: parte della frazione Gaggio, Recovato, Panzano, Rastellino e Riolo, fogli di mappa numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, e parte dei fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 41, 44, 45;

comune di Carpi: parte delle frazioni di S. Martino Secchia e Cortile, fogli di mappa numeri 54, 67, 80, e parte dei fogli di mappa numeri 52, 53, 65, 66, 78, 79, 91;

comune di Formigine: parte della frazione di Magreta, fogli di mappa numeri 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 18, e parte dei fogli di mappa numeri 4, 8, 11, 12, 14, 19, 25, 26;

comune di Modena: parte delle frazioni Baggiovara, Cittanova, Cognento, Marzaglia, Saliceta S. Giuliano, Vaciglio, Collegarola, S. Maria di Mugnano, Saliceto Panaro, Fossalta, fogli di mappa numeri 102, 115, 125, 129, 132, 135, 137, 138, 139, 141, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 160, 161, 162, e parte dei fogli di

mappa numeri 101, 103, 104, 111, 112, 114, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 131, 133, 134, 136, 140, 142, 143, 152, 153, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 183, 184;

comune di S. Cesario sul Panaro: parte della località S. Ambrogio, fogli di mappa numeri 1 e 2 e parte dei fogli di mappa numeri 3 e 4.

Ravenna - grandinate del 6, 7 maggio, 10, 29 giugno 1974 (art. 5):

comune di Alfonsine per i fogli di mappa 43 p., 44 p., 45 p., 51 p., 52 p., 53 p., 54, 55 p., 64 p., 65 p., 66, 67 p., 77 p., 78, 79 p., 92 p., 93 p., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 per le località Destra Senio, Fornazzo, Madonna Bosco, Tamerigi, Passetto, Casso Madonna, Filo, Rossetta, Rondello, Valle Amara;

comune di Bagnacavallo per i fogli di mappa numeri 26 p., 27, 28 p., 29 p., 30 p., 39, 40 p., 41, 42, 43, 44 p., 46 p., 51 p., 53 p., 55 p., 56 p., per le località Villanova e Villa Prati;

comune di Fusignano per i fogli di mappa numeri 1 p., 2, 3, 4, 5 p., 12, 13, 14, 15 p., 19, 20, 21 p., 26 p., 27 p., per la località Maiano;

comune di Lugo per i fogli di mappa numeri 51 p., 52 p., 57 p., 58 p., 54 p., 60 p., 65 p., 68, 67, 75 p., 76 p., 82 p., per le località S. Dorotea, S. Maria in Fabriago e Bizzuno.

Reggio Emilia - grandinate del 6 maggio, 10, 29 giugno 1974 (art. 5); nubifragio con grandine del 25 luglio 1974 (art. 5):

comune di Campegine per le località Caprara, fogli di mappa numeri 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22;

comune di Gattatico per le località Fiesso, Paulli, Praticello, Nocetolo, fogli di mappa numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

comune di Poviglio per le località Casalpò, Eugola, Zappellazzo, fogli di mappa numeri 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52;

comune di Castelnuovosotto per le località Fontanese, fogli di mappa numeri 16, 17, 23, 24, 25, 30, 31, 36, 37;

comune di Casalgrande per le località S. Donnino, Salvaterra, Boglioni, Casalgrande Alto, Dinazzano, Villalunga, S. Antonino, fogli di mappa compresi dal n. 3 al n. 50;

comune di Scandiano per le località Arceto, Chiozza, Fellegara, S. Ruffino, Scandiano capoluogo e Ca dei Caiti, fogli di mappa numeri 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 49, 50;

comune di Castellarano per le località Codiraggio, Forneto, Tressano, La Valle, fogli di mappa numeri 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 43, 44;

comune di Brescello per le località Salice e Lentigione, fogli di mappa numeri 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8572)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dei seguenti eventi atmosferici, ai fini della concessione, alle aziende agrarie, delle provvidenze di pronto intervento e creditizie di cui agli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nonchè dei compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, previsti dall'art. 13 della stessa legge n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli eventi stessi:

Alessandria: grandinata e tromba d'aria del 17 luglio 1974 (articoli 3 e 7); grandinata del 27 agosto 1974 (art. 7);

Asti: grandinata del 1°, 8 e 27 agosto 1974 (art. 7);

Cuneo: nubifragio con grandine del 1°, 8, 10, 21, 27 e 31 agosto 1974 (articoli 7 e 13);

Torino: grandinata del 5, 10 giugno, del 17, 18 luglio e del 27 agosto 1974 (art. 7);

Vercelli: grandinata del 17 luglio 1974 (art. 7);

Novara: grandinata del 18, 21, 22, 27 agosto 1974 (art. 7).

Art. 2.

Si riconosce il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoindicate provincie e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonchè quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Cuneo: nevicate e pioggie eccezionali verificatesi nel periodo 15-20 febbraio 1974 (art. 4):

comuni di Alba, Bagnolo Piemonte, Barolo, Farigliano, Feisoglio, La Morra, Magliano Alfieri, Monastero Vasco, Monesiglio, Montaldo, Mondovì, Narzole, Serravalle Langhe, Priola.

Torino: Bufere di neve nel periodo febbraio-marzo 1974 (art. 4); grandinata del 17 e 18 luglio 1974 (art. 5):

comuni di Bobbio Pellice, Ribordone, Traversella, Usseaux, Valprato Soana, Vico Canadese, Viù, Locana;

comuni di Baldissero Torinese, Druento, Marentino, Rivalba, Sciolze, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Brozolo per le località Grisoglio, Vignali, Fabbrica, Stazione, Peile;

comune di Chieri per le località Airale;

comune di Mazzè per le località Tonengo, Giletta, Casale;

comune di Verrua Savoia per le località Tabbia (zona bassa), Baraccone, Monticelli, Cocetti, Casetta, Siberia.

Vercelli: nevicate eccezionali del febbraio 1974 (articolo 4):

comune di Mollia;

comune di Ailoche per le località Brugarola e Noveis;

comune di Caprile per le località Brugarola e Noveis;

comune di Biella per la località di Oropa;

comune di Netro per il territorio situato a monte della strada « Bossola-Andrate »;

comune di Donato per il territorio situato a monte della strada « Bossola-Andrate »;

comune di Sordevolo per il territorio situato a monte della strada « Oropa-Andrate »;

comune di Pollone per tutta la parte formante isola amministrativa;

comune di Mosso S. Maria per la località Artignaga;

comune di Pettinengo per le località Lavaggi e Superiori;

comune di Campiglia C. per la località Alpeggi;

comune di Veglio per la località Montuccia;

comune di Fobello per le località Ruoco e Fontane.

Alessandria: grandinata e tromba d'aria del 17 luglio 1974 (art. 4):

comune di Mirabello, Terruggia, Pomaro Monferrato, Occimiano, Olivola.

Asti: grandinata del 17 luglio e 1°, 8 e 27 agosto 1974 (art. 5):

comune di Albugnano per le località Striglio, Bertacca, Pauseglio;

comune di Aramengo per le località Cotto, Roletta, La Vigna, Piacentino, Ausano, Lazzarino Usseglio, Braia, Valle;

comune di Cocconato per le località Bricco, La Pietra, Prelle, S. Giovanni, Maroero, Cocconito, Vastapaglia, Sabbioni, Tabiella, Tane;

comune di Colcavagno per le località Cascina del Parroco, S. Vittore, Croce al Pozzo;

comune di Cunico per le località Colombaro, Fareto, Dansicurello, Vallera, S. Martino, Rossi, Ronco, Valcroce, Parigi;

comune di Montiglio per le località Marengo, Colombaro, Cà di Carlo, Stura, Cavagna, Cortanieto, Parona, S. Carlo, Remorfengo, Banengo, Panengo, Rocca, Carboneri;

comune di Piea per le località Rocche, Madonnina, Cimitero, S. Secondo, Concetrico, Orto, Galafrio;

comune di Piovà Massaia per le località S. Pietro, Braia, Freis;

comune di Robella per le località Mandolino, Parena;

comune di Scandeluzza per le località Sarona, S. Sebastiano, Serra, Terrabianca, Barletto, Bricco, Cava;

comune di Tonengo per le località Ottini, Cerrabello;

comune di Castagnole Lanze per le località C. Cera, C. Boschetto, C. Colombaro e zone limitrofe, reg. Carossi, reg. Annunziata, C. Boschi, C. Bera, C. Ableti, C. Paitino, reg. Farinese sud-est, C. del Bosco, S. Bartolomeo ovest;

comune di Bubbio per le località (zona San Grato), Casc. Briano, Casc. Brondolo, Casc. Rolando-Stropeta, Strada Bricchetto fino loc. S. Evasio, reg. Auderi fino a Casc. Santi-Sant'Antonio, Casc. Sizia, Battaglini, Br. Moro, zona Tatorba Casc. Gabrio, Sozia, Ciccio;

comune di Coazzolo per le località Ronchi (cimitero, versante Neive), Rio Freddo, San Martino, Casc. Raimondo, San Sebastiano, reg. Bosco, reg. Gallo, reg. Morra, San Remo versante sud e versante nord, Osasca versante sud e versante nord, Assè versante sud e versante nord, reg. Pratonuovo, reg. Rossano, reg. Orto;

comune di Loazzolo per le località Criviolo, Artiola, Lazzarino, S. Bovito, Amprè fino ai confini di Cessole, Concentrico, Cimitero, Moncalvo, Bozzolo, Quartino fino alla provinciale per Bubbio e Cessole, Teola, Leardi, Crevoglio, S. Libera, Rocche, S. Sebastiano, Gardino, Audina, Bricco (str. per Canelli), C. Rosso, S. Ponciò, C. del Frate-Lebrè-Gallo, Pianbello;

comune di Monastero Bormida per le località Casc. Brosia, Verdini, Bricco, Casc. Blengio, Verchio, Casc. Penna, San Lorenzo, Malfatti, fino al confine con Ponti.

Novara: grandinata del 16 luglio e del 4 agosto 1974 (art. 5):

comune di Ghemme, Cavaglio d'Agogna, Sizzano, Cavaglietto: territori circoscritti dal perimetro:

nord - abitato di Ghemme - località S. Ambrogio di Fontaneto;

est - località S. Ambrogio alla località Gallina di Cavaglietto;

sud - località Gallina fino a sud della Casc. Cattanea di Ghemme;

ovest - dalla Casc. Cattanea all'abitato del comune di Ghemme;

comuni di Crevoladossola e Montecrestese per i territori compresi entro il seguente perimetro:

a nord - dalla località Prasca di Crevoladossola alla località Cappella dei Genovesi di Montecrestese;

a est - dalla Cappella dei Genovesi alla frazione Noviledo;

a sud - dalla frazione Noviledo alla località Caddo;

a ovest - dalla località Caddo alla località Frasca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8574)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Sicilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa: persistente siccità dell'autunno 1974-gennaio 1975;

Agrigento: siccità dell'agosto 1973-aprile 1974.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche indicate a fianco delle sottoelencate provincie e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione nonchè per l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi ed altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Trapani: persistente siccità dell'autunno 1974-gennaio 1975:

tutte per l'intero territorio provinciale.

Agrigento: persistente siccità della primavera-estate 1974:

comune di Menfi per l'intero territorio comunale;

comune di Sciacca per l'intero territorio comunale con esclusione dei fogli di mappa numeri 104, 126, 127, 128, 145, 146, 147, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166.

Messina: persistente siccità dell'autunno 1974-gennaio 1975:

comune di S. Lucia della Mela, Castroreale, Fondachelli Fantina, Novara di Sicilia, Francavilla Sicilia, Malvagna, Moio Alcatara, Roccella Valdemone, S. Domenica Vittoria, Tripi, Basicò, Montalbano Elicana, S. Piero Patti, Floresta, Raccuia, Ucria, Tortorici, Galati Mamertino, Longi, Alcara Li Fusi, Militello Rosmarino, S. Fratello, Cesarò, S. Teodoro, Capizzi, Caronia, Mistretta, Castel di Lucio, S. Stefano Camastra, Reitano, Motta d'Affermo, Pettineo, Tusa, Sinagra, Ficarra, Castell'Umberto, Saponara, Rometta, S. Pier Niceto, Monforte S. Giorgio, Venetico, Finmedinisi, Librizzi, Gualtieri Sicaminò, tutti per l'intero territorio comunale.

Trapani: persistente siccità annata agraria 1973-74:

isola di Pantelleria per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8577)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la ricostituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia la commissione regionale per la manodopera agricola dell'Umbria, composta dai signori:

Rocchi dott. Enzo, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Laurenzi rag. Antonio, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Bartolini Loreto, membro effettivo, e Picchioni Andrea, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Bottoni Corrado, membro effettivo, e Parisi ragioniere Vittorio, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Stefanucci dott. Olindo, membro effettivo, e Baldini rag. Sigilfredo, membro supplente, rappresentanti dell'ente di sviluppo;

Fratoni Riziero, Barafani Paolo, Mancinelli Giuliano, Alcini Arduino, Formiconi Renato, Caravella Arturo, Trentini Raffaele, Pomini Roberto, Longaroni Angelo,

Alberi Graziano e Marziali Sante, membri effettivi; Grandi Giancarlo, Brusconi Nello, Meoni Franco, Fucili Giancarlo, Claudiani Roberto, Pero Nulli Ottavio, Ciani Giovanni, Ferri Olindo, Tassi Leo, Marziali Luciano e Capanni Corrado, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Fasola Bologna dott. Andrea, Agnusdei Antonio, Sacripanti cav. Sante, Baccarelli p.a. Diego e Pirami comm. Elio, membri effettivi; Bambini dott. Leo, Bavicchi dott. Francesco, Bevilacqua Duilio, Rapicetti Osvaldo e Marzoli Domenico, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(8579)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che detta commissione è decaduta per trascorso triennio di durata in carica e che occorre provvedere alla sua ricostituzione;

Viste le designazioni fatte dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

E' ricostituita presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Trieste la commissione regionale per la manodopera agricola del Friuli-Venezia Giulia, composta dai signori:

Sbuelz dott. Luciano, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Battiati dott. Adolfo, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, avente anche il compito di sostituire il presidente in caso di assenza;

Tonca Mario, membro effettivo, e Visintin Lino, membro supplente, rappresentanti del consiglio regionale;

Marinello dott. Antonio, membro effettivo, e Sullini rag. Boris, membro supplente, rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Pessot cav. Luigi, membro effettivo, e Della Valentina Renzo, membro supplente, rappresentanti dello ente per lo sviluppo dell'agricoltura;

Mian Giovanni, Scarpa Maria, Ccolin Mario, Zanette Sergio, Faci Giorgio, Zatti Mario, Padovan Giovanni, Barbina Giuseppe, Berto Elio, Passero Elvio e Ponsolè Costantino, membri effettivi; Vit Mario Angelo, Facco Giovanni, Pinni Luciano, Poles Aleardo, Rampogna Giovanni, Allegro Giuseppe, De Ponte Paolo, Turco Francesco, Zufferli Natale, Pick Luciano e Zavagno Severino, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Fantechi Piero, Valentinuzzi cav. Carlo, Salvi geometra Alvise, Ferrin Romano e Forlin Dorino, membri effettivi; Caruzzi p.a. Ermanno, Turco dott. Mario, Bigai p.a. Umberto, Biasiol Livio e Rigutto Silvano, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(8581)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, e di un'opzione al termine del differimento, presentati dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore e di un'opzione al termine del differimento;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e l'opzione al termine del differimento, presentati dalla S.p.a. S.A.I. - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa 67 (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita (approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1969, n. 5606);

tariffa 69 (M.F.), relativa all'assicurazione a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza (approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1966, n. 5606);

opzione al termine del differimento per la conversione della rendita vitalizia in un capitale liquidabile in contanti.

Roma, addì 12 settembre 1975

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(8751)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia;

Viste le dimissioni del dott. Luigi Chiavellati componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota n. 4/1888 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Venezia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il dott. Giacomo Mollura in sostituzione del dott. Luigi Chiavellati, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giacomo Mollura è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Venezia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del dott. Luigi Chiavellati, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8702)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila;

Viste le dimissioni del sig. Alessandro Giuliani componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 11467 del 23 luglio 1975 con la quale l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di L'Aquila ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Italo Juliano in sostituzione del sig. Alessandro Giuliani, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Italo Juliano è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di L'Aquila in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Alessandro Giuliani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8697)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo;

Viste le dimissioni del sig. Giacomo Capellaro componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota del 2 agosto 1975 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Calogero Adamo in sostituzione del sig. Giacomo Capellaro, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Calogero Adamo è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cuneo in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Giacomo Capellaro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8696)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Salerno;

Viste le dimissioni del sig. Emilio Radetich componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;
Vista la nota n. 1106 con la quale l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Francesco Sforza in sostituzione del sig. Emilio Radetich, dimissionario;
Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Francesco Sforza è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Salerno in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Emilio Radetich, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8699)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1975.

Costituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, n. 787, con il quale l'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;
Visti gli articoli 7 e 12 del predetto statuto, concernenti la composizione rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'I.N.I.P.A., nonchè la nomina dei relativi membri;
Considerata la necessità di provvedere alla costituzione dei predetti organi;
Viste le designazioni degli enti ed organismi interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola (I.N.I.P.A.), con sede in Roma, è così composto:

Vetrone on. prof. Mario, Gnisci dott. Pietro, Monticone cav. uff. Emilio, Zito prof. dott. Francesco, Maldini dott. Gabriele e Manfroni dott. Cesare, in rappresentanza paritetica della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti e della Federazione italiana dei consorzi agrari;

Pasquazi Paolo, in rappresentanza dei gruppi giovani coltivatori della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Schwarz Emma, in rappresentanza del movimento femminile della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Losco Dante, in rappresentanza della Federazione italiana Clubs 3P;

Tirelli cav. uff. Fortunato, in rappresentanza della Federazione nazionale gruppi coltivatori di sviluppo;

Indelicato dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ambrosio dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Bernardino dott. Gabriele, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente predetto è così composto:

Cifelli dott. Salvatore, membro effettivo, Bianco dott. Salvatore, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ferrara rag. Giuseppe, membro effettivo, Pinto comm. Gaetano, membro supplente, in rappresentanza della Confederazione italiana dei coltivatori diretti;

Bassi rag. Enrico, membro effettivo, Amadori ragioniere Ettore, membro supplente, in rappresentanza della Federazione italiana dei consorzi agrari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(8842)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili del gruppo Sacfem di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili del gruppo Sacfem di Arezzo, con effetto dal 2 settembre 1974;
Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle ditte Sacfemagricoli, Sacfemtessili e Sacfemedili del gruppo Sacfem di Arezzo, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8841)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 6 ottobre 1975 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Mastrovalerio, console onorario della Repubblica di Indonesia a Trieste.

(8801)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1975, registro n. 23 Giustizia, foglio n. 355, è stato respinto il ricorso al Consiglio di Stato presentato il 20 febbraio 1974 dal dott. Roberto Corallo, magistrato di tribunale, avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia 18 ottobre 1973 che rigettava la istanza prodotta dal medesimo per il recupero della somma di L. 2.389.721, indebitamente, sia pure in buona fede, percepita e recuperata dall'erario.

(8802)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Acerra

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze 8 agosto 1975, n. 30, sono stati dismessi dal demanio pubblico - ramo Difesa (Aeronautica) e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato, il manufatto, la strada ed il sedime costituenti l'impianto di Marker esterno dell'aeroporto di Capodichino e contraddistinti nel catasto del comune di Acerra con i seguenti dati:

partita 16807, foglio 47, particella 196 . . .	ha 0.02.25
partita 16807, foglio 47, particella 157 . . .	» 0.02.20
Totale . .	ha 0.04.45

(8753)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Atripalda

Con decreto 11 marzo 1975, n. 174, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in sponda destra del fiume Sabato in comune di Atripalda (Avellino), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, particella 748, della superficie di mq 70 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 24 settembre 1974 dall'ufficio tecnico erariale di Avellino; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8807)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nei comuni di Piagge e di Montemaggiore

Con decreto 10 marzo 1975, n. 142, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo del fiume Metauro segnato nel catasto del comune di Piagge al foglio I, mappale 77 (mq 29.300), e nel catasto del comune di Montemaggiore al foglio n. 6, mappale 48 (mq 470), della superficie complessiva di mq 29.770 ed indicato negli estratti di mappa 27 aprile 1974 con allegata relazione tecnica-descrittiva n. 5918/7341 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Pesaro; estratti di mappa con allegata relazione tecnica che fanno parte integrante del decreto stesso.

(8809)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Catania

Con decreto 8 febbraio 1975, n. 1071, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo dell'ex torrente Nuovo Buttacelo in comune di Catania segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 46, particella 45 1/2, della superficie di mq 3248 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 settembre 1973 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8808)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento delle « V Giornate internazionali di cinematografia e televisione per l'agricoltura, l'alimentazione e i consumi - GICTA », in Padova.

Il comitato organizzatore ha comunicato di aver rinunciato alla organizzazione delle « V Giornate internazionali di cinematografia e televisione per l'agricoltura, l'alimentazione e i consumi - GICTA », iscritto nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1975, e che avrebbe dovuto aver luogo in Padova dal 12 al 16 novembre c.a., con carattere internazionale.

(8845)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Salvirola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Salvirola (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4011/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4005/M)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Sigillo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4006/M)

Autorizzazione al comune di Maiolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Maiolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4007/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ippolito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Sant'Ippolito (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.334.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4008/M)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.008.890, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4009/M)

Autorizzazione al comune di San Polo d'Enza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.172.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4010/M)

Autorizzazione al comune di Taggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Taggia (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4038/M)

Autorizzazione al comune di Pollenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Pollenza (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.067.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3981/M)

Autorizzazione al comune di San Giustino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di San Giustino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.122.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(3982/M)

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Sonnino (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3983/M)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.999.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3984/M)

Autorizzazione al comune di Civitaquana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Civitaquana (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3985/M)

Autorizzazione al comune di Garaguso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Garaguso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3986/M)

Autorizzazione al comune di Bolognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Bolognano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.343.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3987/M)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.117.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3988/M)

Autorizzazione al comune di Calimera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Calimera (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.349.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3989/M)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Alezio (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3990/M)

Autorizzazione al comune di Scontrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Scontrone (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.516.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3991/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3992/M)

Autorizzazione al comune di Collelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Collelongo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.333.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3993/M)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Loreto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 296.898.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3994/M)

Autorizzazione al comune di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Capodrise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3995/M)

Autorizzazione al comune di Vitulano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Vitulano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.246.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3996/M)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.232.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3997/M)

Autorizzazione al comune di San Martino Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di San Martino Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3998/M)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.381.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3999/M)

Autorizzazione al comune di Baselice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Baselice (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4000/M)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Sperone (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.435.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4001/M)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Parolise (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.452.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4002/M)

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Manocalzati (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.103.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4003/M)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.018.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4004/M)

Autorizzazione al comune di Cori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Cori (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.919.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4012/M)

Autorizzazione al comune di Chianche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Chianche (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 24.101.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4013/M)

Autorizzazione al comune di Ponzano di Fermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Ponzano di Fermo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(4014/M)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4015/M)

Autorizzazione al comune di Montefalcone Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 6 ottobre 1975, il comune di Montefalcone Appennino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 43.066.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4016/M)

Autorizzazione al comune di Roccagorga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Roccagorga (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.291.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4017/M)

Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Vallerotonda (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4018/M)

Autorizzazione al comune di Settefrati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Settefrati (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.223.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4019/M)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Fumone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.466.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4020/M)

Autorizzazione al comune di Villa Literno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Villa Literno (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.116.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4021/M)

Autorizzazione al comune di Ceprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Ceprano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4022/M)

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Teverola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.936.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4023/M)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di San Tammaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.833.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4024/M)

Autorizzazione al comune di San Nicola la Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di San Nicola la Strada (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4025/M)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.656.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4026/M)

Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Lusciano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4027/M)

Autorizzazione al comune di Castel Morrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 7 ottobre 1975, il comune di Castel Morrone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4028/M)

Autorizzazione al comune di Bovolenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Bovolenta (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.035.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4029/M)

Autorizzazione al comune di Castelbaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Castelbaldo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.781.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4030/M)

Autorizzazione al comune di Granze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Granze (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4031/M)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Vitale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Megliadino San Vitale (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.986.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4032/M)

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Vescovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.604.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4033/M)

Autorizzazione al comune di Gassino Torinese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Gassino Torinese (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.141.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4034/M)

Autorizzazione al comune di Casteggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Casteggio (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4035/M)

Autorizzazione al comune di Villanova Biellese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Villanova Biellese (Vercelli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.896.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4036/M)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 524.368.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4037/M)

Autorizzazione al comune di Carrega Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Carrega Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.149.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4039/M)

Autorizzazione al comune di Cerreto Grue ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 8 ottobre 1975, il comune di Cerreto Grue (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4040/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° gennaio 1975 al 31 gennaio 1975, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti (CEE) numero 3310/74, n. 90/75 e n. 112/75.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1975 al 15-1-1975	16-1-1975	dal 17-1-1975 al 31-1-1975
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:			
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:			
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati:			
	04.01-111	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	11.878,58	12.195,12	12.519,99
	04.01-115	b. altri	10.212,58	10.529,12	10.853,99
		II. altri:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-210	1. inferiore o uguale a 4% .	10.212,58	10.529,12	10.853,99
	04.01-251 04.01-255	2. superiore a 4%	12.944,82	13.278,02	13.769,49
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-310	1. inferiore o uguale a 4% . . .	9.379,58	9.696,12	10.020,99
	04.01-351 04.01-355	2. superiore a 4%	12.111,82	12.445,02	12.936,49
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.01-801	I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21% . . .	29.879,71	30.071,30	31.837,26
	04.01-803	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45% . . .	63.208,04	63.616,21	67.339,72
	04.01-805	III. superiore a 45% . .	97.685,91	98.310,66	104.075,02
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
		A. senza aggiunta di zuccheri:			
	04.02-110	I. siero di latte	6.022,59	6.022,59	6.022,59
		II. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-210	1. inferiore o uguale a 1,5% .	30.962,61	34.236,30	34.236,30
	04.02-230	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	53.936,75	57.643,60	57.643,60
	04.02-271	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	55.602,75	59.309,60	59.309,60
	04.02-275	4. superiore a 29% . . .	65.965,27	69.497,19	69.497,19
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-310	1. inferiore o uguale a 1,5% .	25.964,61	29.238,30	29.238,30
	04.02-330	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%	48.938,75	52.645,60	52.645,60
	04.02-371	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	50.604,75	54.311,60	54.311,60
	04.02-375	4. superiore a 29% . .	60.967,27	64.499,19	64.499,19
		III. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiori o uguale a 11%:			
	04.02-410	1. aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 8,9% .	8.654,87	8.654,87	8.654,87
	04.02-430	2. altri .	11.686,99	11.686,99	11.686,99
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-471	1. inferiore o uguale a 45% . .	63.208,04	63.616,21	67.339,72
	04.02-475	2. superiore a 45%	97.685,91	98.310,66	104.075,02

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1975 al 15-1-1975	16-1-1975	dal 17-1-1975 al 31-1-1975
04.02 (segue)		B. con aggiunta di zuccheri:			
		I. latte e crema di latte, in polvere o granulati:			
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (a), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (b):			
	04.02-501	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 % .	24.157,00	24.157,00	24.157,00
	04.02-503	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	27.489,00	27.489,00	27.489,00
	04.02-505	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 % .	29.988,00	29.988,00	29.988,00
	04.02-507	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 % . .	31.654,00	31.654,00	31.654,00
		b altri (c):			
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-610	aa. inferiore o uguale a 1,5 % . . .	259,65 per kg (l)	292,38 per kg (l)	292,38 per kg (l)
	04.02-651	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	489,39 per kg (l)	526,46 per kg (l)	526,46 per kg (l)
	04.02-655	cc. superiore a 27 %	609,67 per kg (l)	644,99 per kg (l)	644,99 per kg (l)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	04.02-710	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	259,65 per kg (l)	292,33 per kg (l)	292,33 per kg (l)
	04.02-751	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	489,39 per kg (l)	526,46 per kg (l)	526,46 per kg (l)
	04.02-755	cc. superiore a 27 %	609,67 per kg (l)	644,99 per kg (l)	644,99 per kg (l)
		II. latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:			
	04.02-800	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 % . . .	17.109,82	17.109,82	17.109,82
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (c):			
	04.02-901	1. inferiore o uguale a 45 %	632,08 per kg (l)	636,16 per kg (l)	673,40 per kg (l)
	04.02-905	2. superiore a 45 %	976,86 per kg (l)	983,11 per kg (l)	1.040,75 per kg (l)
04.03		Burro:			
	04.03-100	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	114.929,01	115.662,05	122.442,67
	04.03-900	B. altro	140.210,56	141.110,20	149.381,89
04.04		Formaggi e latticini:			
		A. Emmental, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (b):			
		a. in forme standard (d) e di un valore franco frontiera (e), per 100 kg di peso netto:			
	04.04-111	1. uguale o superiore a 174,92 U.C. ed inferiore a 194,92 U.C.	12.495,00	12.495,00	12.495,00
	04.04-113	2. uguale o superiore a 194,92 U.C. . . .	90.597,08 (m)	90.597,08 (m)	90.597,08 (m)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:			
		1 con la crosta almeno da un lato, di peso netto:			
	04.04-115	aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (e) uguale o superiore a 194,92 U.C. e inferiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	12.495,00	12.495,00	12.495,00
	04.04-117	bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (e) uguale o superiore a 222,92 U.C. per 100 kg di peso netto	90.597,08 (m)	90.597,08 (m)	90.597,08 (m)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1975 al 15-1-1975	16-1-1975	dal 17-1-1975 al 31-1-1975
04.04 (*segue*)	04.04-119	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*f*) e di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 242,92 U.C. per 100 kg di peso netto	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)	90.597,08 (*m*)
	04.04-190	II. altri	90.597,08	90.597,08	90.597,08
	04.04-200	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*b*)	82.666,92 (*n*)	81.567,36 (*n*)	81.567,36 (*n*)
	04.04-301 04.04-305	C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	62.874,84	62.874,84	62.874,84
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:			
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyére e l'Appenzell, ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*g*), di un valore franco frontiera (*e*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*b*):			
	04.04-401	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette	24.990,00	24.990,00	24.990,00
	04.04-402	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiore a 56 % per il sesto restante	25.823,00	25.823,00	25.823,00
	04.04-403	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette	29.155,00	29.155,00	29.155,00
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:			
	04.04-404	1. inferiore o uguale a 48 %	76.252,82	76.286,14	76.627,67
	04.04-405	2. superiore a 48 %	82.541,97	82.716,90	84.349,58
	04.04-407	b. superiore a 36 %	149.181,97	149.356,90	150.989,58
		E. altri:			
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:			
	04.04-511 04.04-513 04.04-515	a. inferiore o uguale a 47 %	82.666,92	81.567,36	81.567,36
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:			
	04.04-600	Cheddar, Chester	92.396,36	92.396,36	92.396,36
		2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella sostanza secca (*b*):			
	04.04-711	aa. inferiore o uguale a 48 %	77.718,90 (*o*)	77.718,90 (*o*)	77.718,90 (*o*)
	04.04-715	bb. superiore a 48 %	77.718,90 (*p*)	77.718,90 (*p*)	77.718,90 (*p*)
	04.04-751	3. Kashkaval (*b*)	77.718,90 (*q*)	77.718,90 (*q*)	77.718,90 (*q*)
	04.04-755	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*b*)	77.718,90 (*q*)	77.718,90 (*q*)	77.718,90 (*q*)
	04.04-770 04.04-780	5. altri	77.718,90	77.718,90	77.718,90
		c. superiore a 72 %:			
	04.04-820	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	58.293,34	58.293,34	58.293,34
	04.04-860	2. altri	144.358,90	144.358,90	144.358,90
		II. non nominati:			
	04.04-910	a. grattugiati o in polvere	82.666,92	81.567,36	81.567,36
	04.04-950 04.04-970	b. altri	144.358,90	144.358,90	144.358,90
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:			
	17.02-110	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro	11.037,25	11.037,25	11.037,25
	17.02-190	II. altri	11.037,25	11.037,25	11.037,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 1°-1-1975 al 15-1-1975	16-1-1975	dal 17-1-1975 al 31-1-1975
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	17.05-201 17.05-205	A. lattosio e sciroppo di lattosio	11.037,25	11.037,25	11.037,25
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:			
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (*h*):			
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:			
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:			
	23.07-302	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	21.141,54	23.598,89	23.598,89
	23.07-303	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	27.114,15	30.321,20	30.321,20
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:			
	23.07-306	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	25.031,65	27.980,47	27.980,47
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:			
	23.07-309	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	19.842,06	22.132,81	22.132,81
	23.07-500	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	27.114,15	30.321,20	30.321,20

(*a*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato.

(*c*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*d*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental . . . . **da 60 kg a 130 kg inclusi;**
Gruyére e Sbrinz . . . . **da 20 kg a 45 kg inclusi;**
Bergkäse . . . . **da 20 kg a 60 kg inclusi;**
Appenzell . . . . **da 6 kg a 8 kg inclusi.**

(*e*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità. Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 per 100 kg di peso netto (regolamento (CEE) n. 1055/68).

(*f*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio siano riportate almeno le indicazioni seguenti:
la denominazione del formaggio;
il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca;
l'imballatore responsabile;
il paese di origine del formaggio.

(*g*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole e in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelle della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g,
oppure
di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1000 g;
3. in fette imballate isolatamente in fogli di alluminio o di materia plastica artificiale e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*h*) Ai sensi della sottovoce ex 23.07-B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02-A e 17.05-A.

(*i*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. 4.998 (quattromilanovecentonovantotto);
C) L. zero.

(*l*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A) L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B) L. zero.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a L. 6.247,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Il prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(*o*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 46.356,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*p*) Il prelievo è limitato a 75,65 U.C. (pari a L. 63.016,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*q*) Il prelievo è limitato a 55,65 U.C. (pari a L. 46.356,45) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(8470)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per merito distinto, per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici ed istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1970.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968, concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi, per merito distinto, per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1970, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dal quadro III, sezione *B*, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079:

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Per esami e titoli	Per soli titoli
GINNASI SUPERIORI		
1) Materie letterarie	12	10
LICEI CLASSICI		
2) Lettere italiane e latine	5	4
3) Lettere latine e greche	5	4
4) Storia e filosofia	14	1
5) Storia dell'arte	2	1
6) Matematica e fisica	6	1
7) Scienze naturali, chimica e geografia	2	1
LICEI SCIENTIFICI		
8) Lettere italiane e latine	14	7
9) Storia e filosofia	16	2
10) Matematica e fisica	6	1
11) Scienze naturali, chimica e geografia	4	1
12) Lingua straniera:		
francese	2	1
inglese	3	1
tedesco	—	1
spagnolo	—	1
13) Disegno	—	1
ISTITUTI MAGISTRALI		
14) Lettere italiane e storia	6	3
15) Lettere latine e storia	3	2
16) Filosofia e pedagogia	8	2
17) Matematica e fisica	4	2
18) Scienze naturali, chimica e geografia	3	2
19) Disegno	1	1
20) Musica e canto	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso per esami e titoli
(passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso, per esami e titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1970 appartengano al ruolo degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio dopo la nomina in ruolo;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1967-68, 1968-69 e 1969-70 qualifiche non inferiori a «valente».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1970, coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della terza classe di stipendio.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente» nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi, per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio), e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli
(passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso, per soli titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1970 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1967-68, 1968-69 e 1969-70 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso, per merito distinto, per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1970 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda, titolo e documenti
Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi, per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata insieme con i titoli ed i documenti direttamente al Ministero della pubblica istruzione

Direzione generale per l'istruzione classica - Ufficio concorsi per merito distinto, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande e i titoli di ammissione ai concorsi si considerano prodotti in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi, per esami e titoli, si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte o grafiche che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso, per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1970 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiata 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

La commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1970 sarà effettuata in conformità delle annesse tabelle 1, 2, 3 e 4 approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso, per merito distinto per titolo ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti, in ordine di merito, ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75 su 100, abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a otto decimi e con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggior anzianità di servizio e, subordinatamente al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi, per merito distinto, il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1970.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso, per esami e titoli, ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi per merito distinto, gli aspiranti indicheranno:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate faranno seguire al cognome del marito quello da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1970 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli, o per soli titoli, o per passaggio da istituti di istruzione tecnica, o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1970;

h) l'indirizzo, ben chiaro, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

2) I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

3) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1967-68, 1968-69 e 1969-70 nonché eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato matricolare rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale di data non anteriore al 1° ottobre 1970, dalla quale, in particolare, risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla seconda e terza classe di stipendio:

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici, previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute.

I candidati che partecipano ai concorsi, per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per la ammissione ai precedenti concorsi, per merito distinto per esami (per il passaggio alla terza classe di stipendio);

d) di un breve *curriculum* degli studi fatti, della carriera percorsa e dei riconoscimenti di servizio, anche non di ruolo, eventualmente richiesti, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

e) un elenco in duplice copia dei titoli di servizio e culturali e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo;

f) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, da presentarsi in unico esemplare. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo o la parte del candidato non saranno valutate.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse, debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1970 e debbono essere esibiti in originale o in copia autenticata.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri o uffici, o a titoli di merito risultanti indirettamente da atti, dell'amministrazione. Dai certificati attestanti il servizlio e gli incarichi, rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata, la natura degli incarichi svolti nonché la qualifica per ogni anno conseguita. I certificati attestanti i risultati dei concorsi e degli esami di Stato, etc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Il risultato del concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino apposito certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed allo esito dei concorsi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta entro un mese dai termini sopradetti.

Per quanto riguarda la richiesta dei certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi di merito distinto, gli interessati dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta libera al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi merito distinto, allegando per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 700 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1975
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 109

TABELLA ANNESSA AL BANDO DEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO, RISERVATI AI PROFESSORI DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE, ANNESSA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 GENNAIO 1960, N. 1743.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
1) Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ruolo corrispondente del ginnasio	*Prova scritta*: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo.
2) Lettere italiane e latine . . .	Ruolo corrispondente del liceo classico	*Prova scritta*: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
3) Lettere latine e greche	Ruolo corrispondente del liceo classico	*Prova scritta*: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico.
4) Storia e filosofia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
5) Storia dell'arte	Id.	*Prova scritta*: illustrazione critica di un'opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla commissione.
6) Matematica e fisica	Id.	*Prova scritta*: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
7) Scienze naturali, chimica e geografia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia.
8) Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente, del liceo scientifico	*Prova scritta*: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
9) Storia e filosofia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
10) Matematica e fisica	Id.	*Prova scritta*: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
11) Scienze naturali, chimica e geografia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
12) Lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo)	Id.	*Prova scritta*: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario.
13) Disegno	Id.	*Prova grafica*: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
14) Lettere italiane e storia	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.
15) Lettere latine e storia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
16) Filosofia e pedagogia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia.
17) Matematica e fisica	Id.	*Prova scritta*: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
18) Scienze naturali, chimica e geografia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
19) Disegno	Id.	*Prova grafica*: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
20) Musica e canto corale	Id.	*Prova scritta*: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date.

Note:

a) la scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo.

b) la lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 10), 12), 13), 14), 15), 17), 19) e per i concorsi di cui ai numeri 6), 7), 10), 11), 17), 18) le necessarie dimostrazioni sperimentali.

TABELLA 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di otto anni): punti 1, fino a . . . punti 8

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole d'istruzione secondaria o artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a . . » 4

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . . . » 1,6

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a . . . . punti 2,4

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino ad un massimo di . . » 2

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a » 4

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . » 2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a . . . . punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . . . » 2

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 5

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . . » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari previsti dagli statuti delle università . . » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi, per esami, a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2, fino a . . » 4

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1, fino a » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 1

9) risultato conseguito in precedenti concorsi, per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna): punti 1, fino a » 2

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto, per insegnanti di scuole o istituti di primo grado;

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . » 2

TABELLA 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole d'istruzione secondaria o artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a . . . » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino ad un massimo di . » 4

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 4,50, fino a . . . . punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . . . » 6

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a . . . . . . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi, per esami, a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4, fino a . . . . » 8

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per la cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2, fino a . . . . » 4

8) per ogni laurea (o diploma di pari grado o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1, fino a . . . . » 2

9) risultato conseguito in precedenti concorsi, per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito), un decimo della votazione complessiva del risultato migliore, fino a . . . . » 10

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi, per merito distinto, per insegnanti di scuole o istituti di primo grado;

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 6

TABELLA 3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *B*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 5 anni): punti 1,5, fino a . . . . . . punti 7,5

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciale di educazione fisica: punti 0,6, fino a . . » 3

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,3, fino a . . . . . . » 1,5

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,4, fino a . . . . » 2

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso, fino a punti 1 e fino ad un massimo di » 2

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a . . . . » 2,5

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a punti 2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a . punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . » 1,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . » 5

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi, per esami, e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a » 4

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . . . » 1

9) risultato conseguito in precedenti concorsi, per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna): punti 1, fino a » 2

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . » 3

TABELLA 4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *B*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciale di educazione fisica: punti 0,5, fino a . » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino ad un massimo di » 4

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a . . . . » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . punti 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 4,50, fino a . . . . punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . . . » 4,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a . . . . . . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . . . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi, per esami o per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4, fino a » 8

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2, fino a » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a . . . . » 4

9) risultato conseguito in precedenti concorsi, per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . . . . » 10

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 8

(8559)

Concorsi, per merito distinto, per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici ed istituti magistrali, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1971.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1968, concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi, per merito distinto, per i professori dei ruoli organici in servizio nei licei ginnasi, licei scientifici e negli istituti magistrali, uno per esami e titoli e l'altro per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1971, ai fini del passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dal quadro III, sezione *B*, della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1079:

Materie o gruppi di materie	Numero dei posti messi a concorso	
	Per esami e titoli	Per soli titoli
GINNASI SUPERIORI		
1) Materie letterarie	4	11
LICEI CLASSICI		
2) Lettere italiane e latine	5	3
3) Lettere latine e greche	1	4
4) Storia e filosofia	5	8
5) Storia dell'arte	1	1
6) Matematica e fisica	1	4
7) Scienze naturali, chimica e geografia	1	3
LICEI SCIENTIFICI		
8) Lettere italiane e latine	5	4
9) Storia e filosofia	6	4
10) Matematica e fisica	2	3
11) Scienze naturali, chimica e geografia	1	4
12) Lingua straniera:		
francese	1	3
inglese	1	8
tedesco	—	1
spagnolo	—	—
13) Disegno	3	1
ISTITUTI MAGISTRALI		
14) Lettere italiane e storia	4	4
15) Lettere latine e storia	2	3
16) Filosofia e pedagogia	2	4
17) Matematica e fisica	2	3
18) Scienze naturali, chimica e geografia	1	4
19) Disegno	1	1
20) Musica e canto	—	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso, per esami e titoli
(passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Al concorso, per esami e titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1971 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio dopo la nomina in ruolo;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1968-69, 1969-70 e 1970-71 qualifiche non inferiori a « valente ».

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1971 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della terza classe di stipendio.

Agli effetti della determinazione dell'anzianità per l'ammissione al concorso, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » nè i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso (lettera *a*) del primo comma del presente articolo, il servizio militare prestato nei reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

I professori i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi, per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio), e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analogo concorso, per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio), per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1970; l'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per l'inclusione nelle graduatorie di merito relative all'anzidetto concorso. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dall'ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso per soli titoli
(passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Al concorso, per soli titoli, possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1971 appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppi di materie cui si riferisce il concorso e che alla data stessa siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento della anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1968-69, 1969-70 e 1970-71 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestati in reparti combattenti.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, agli effetti anzidetti, come servizio civile di ruolo semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso, per merito distinto, per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Non possono partecipare al concorso per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1971 coloro che alla stessa data abbiano diritto, a qualsiasi titolo, all'attribuzione della quarta classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione della domanda, titoli e documenti
Prove e diario di esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi, per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata insieme con i titoli ed i documenti direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica - Ufficio concorsi per merito distinto, entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande e i titoli di ammissione ai concorsi si considerano prodotti in tempo utile purchè spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano spedito la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi, per esami e titoli, si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta o grafica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte o grafica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* o nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti, anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita, debitamente timbrata, dal Ministero.

Nel concorso, per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1971 e comprende, nei concorsi indicati in calce alla tabella anzidetta, anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica, abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; in tal caso la commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco firmato dal presidente e dal segretario è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove d'esame e dei titoli

La commissione giudicatrice del concorso, per esami e titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove d'esame e 25 ai titoli.

La commissione giudicatrice del concorso, per soli titoli, dispone, ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti l'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura, che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1971 sarà effettuata in conformità delle annesse tabelle 1, 2, 3 e 4 approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso, per merito distinto per titoli ed esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti, in ordine di merito, ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75 su 100, abbiano riportato nelle prove d'esame una votazione non inferiore a otto decimi e con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso, per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggior anzianità di servizio e, subordinatamente al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi, per merito distinto, il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1971.

Art. 7.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione al concorso, per esami e titoli, ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica Ufficio concorsi per merito distinto, gli aspiranti indicheranno:

a) nome e cognome (le insegnanti coniugate faranno seguire al cognome del marito quello da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1971 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonché l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonché quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio da istituti di istruzione tecnica, o da scuole pareggiate statizzate o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe posseduta al 30 settembre 1971;

h) l'indirizzo, ben chiaro, al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

2) I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

3) Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati, pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo d'istituto o ufficio, in carta legale, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1968-69, 1969-70 e 1970-71 nonché eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato matricolare rilasciata dal provveditore agli studi in carta legale di data non anteriore al 1° ottobre 1971, dalla quale, in particolare, risultino gli estremi dei provvedimenti e la decorrenza dei passaggi alla seconda e terza classe di stipendio;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici, previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute.

I candidati che partecipano ai concorsi, per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per la ammissione ai precedenti concorsi, per merito distinto, per esami (per il passaggio alla terza classe di stipendio);

d) di un breve *curriculum* degli studi fatti, della carriera percorsa e dei riconoscimenti di servizio, anche non di ruolo, eventualmente richiesti, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta;

e) un elenco in duplice copia dei titoli di servizio e culturali e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo;

f) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni, da presentarsi in unico esemplare. Le opere manoscritte e dattilografate non saranno prese in considerazione nè le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo o la parte del candidato non saranno valutate.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse, debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1971 e debbono essere esibiti in originale o in copia autenticata.

Non è ammesso riferimento, tranne che per i candidati che hanno chiesto di partecipare anche ai concorsi, per merito distinto, indetti per i posti disponibili al 1° ottobre 1970, a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri o uffici, o a titoli di merito risultanti indirettamente da atti, dell'amministrazione. Dai certificati attestanti il servizio e gli incarichi, rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata, la natura degli incarichi svolti nonchè la qualifica per ogni anno conseguita. I certificati attestanti i risultati dei concorsi e degli esami di Stato, etc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove d'esame. Il risultato del concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino apposito certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi, e, qualora abbiano sostenuto le prove e non risultino inclusi nella graduatoria di merito, di non aver nulla da eccepire in ordine alla procedura ed allo esito dei concorsi.

Le pubblicazioni dovranno essere ritirate direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta entro un mese dai termini sopradetti.

Per quanto riguarda la richiesta dei certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi di merito distinto, gli interessati dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda, in carta libera, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Ufficio concorsi merito distinto, allegando per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 700 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1975
Registro n. 75 Istruzione, foglio n. 110

TABELLA ANNESSA AL BANDO DEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO, RISERVATI AI PROFESSORI DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE, ANNESSA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 GENNAIO 1960, N. 1743.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
1) Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ruolo corrispondente del ginnasio	*Prova scritta*: traduzione in latino di un brano di prosa greca, con commento, in italiano, relativo alla struttura sintattica e allo stile del testo.
2) Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo classico	*Prova scritta*: trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
3) Lettere latine e greche	Id.	*Prova scritta*: traduzione in latino di un brano di prosa o poesia greca con illustrazione, particolarmente di carattere storico letterario, relativa all'autore e all'opera dalla quale è desunto il testo e, se trattasi di poesia, con commento di carattere metrico.
4) Storia e filosofia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
5) Storia dell'arte	Ruolo corrispondente del liceo classico	*Prova scritta*: illustrazione critica di un'opera o di un gruppo di opere, a scelta del candidato, su tre temi proposti dalla commissione.
6) Matematica e fisica	Id.	*Prova scritta*: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
7) Scienze naturali, chimica e geografia . .	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia e alla geologia.
8) Lettere italiane e latine	Ruolo corrispondente del liceo scientifico	*Prova scritta*: Trattazione, con relativo inquadramento storico, di un argomento di letteratura italiana o latina, a scelta del candidato, tra due proposti dalla commissione. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.
9) Storia e filosofia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento, scelto dal candidato, fra due proposti dalla commissione relativi uno alla storia e uno alla filosofia.
10) Matematica e fisica	Id.	*Prova scritta*: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
11) Scienze naturali, chimica e geografia . .	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
12) Lingua straniera (francese, inglese, tedesco, spagnolo	Id.	*Prova scritta*: trattazione, con relativo inquadramento storico, nella lingua straniera cui si riferisce il concorso, di un argomento letterario.
13) Disegno	Id.	*Prova grafica*: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
14) Lettere italiane e storia	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di letteratura italiana, con relativo inquadramento storico.
15) Lettere latine e storia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di letteratura latina con relativo inquadramento storico, o di un argomento di storia, a scelta del candidato. Una parte della trattazione, atta a consentire un giudizio sulla sicura conoscenza della lingua, deve essere svolta in latino.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta o grafica)
16) Filosofia e pedagogia	Ruolo corrispondente dell'istituto magistrale	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra due proposti dalla commissione relativi uno alla filosofia e uno alla pedagogia.
17) Matematica e fisica	Id.	*Prova scritta*: trattazione, a scelta del candidato, di un quesito di analisi matematica o di geometria ed esposizione di un argomento relativo alla critica dei fondamenti della matematica elementare considerati da un punto di vista superiore, oppure di un argomento di fisica (fisica sperimentale o fisica moderna).
18) Scienze naturali, chimica e geografia	Id.	*Prova scritta*: trattazione di un argomento scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica e uno alla geografia generale e alla geologia.
19) Disegno	Id.	*Prova grafica*: composizione decorativa o composizione di un particolare architettonico decorativo disegnato in prospettiva con libertà di tecnica, possibilmente a chiaroscuro.
20) Musica e canto corale	Id.	*Prova scritta*: composizione di un madrigale a quattro voci miste in stile contrappuntistico su tema e parole date.

Note:

a) la scelta degli argomenti delle prove scritte è fatta dalla commissione tenendo presenti i programmi dei corrispondenti concorsi per la nomina in ruolo;

b) la lezione comprende un saggio di revisione e classificazione di elaborati nei concorsi di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 10), 12), 13), 14), 15), 17), 19) e per i concorsi di cui ai numeri 6), 7), 10), 11), 17), 18) le necessarie dimostrazioni sperimentali.

TABELLA 1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO, NELLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di otto anni): punti 1, fino a — punti 8

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole d'istruzione secondaria o artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a — » 4

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2 fino a — » 1,6

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a — » 2,4

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino ad un massimo di — » 2

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a — punti 4

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a — » 2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a — punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 — » 2

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a — » 5

4) risultato conseguito nel concorso, per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a — » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università — » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi, per esami, a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2, fino a — » 4

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1, fino a . . . punti 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 1

9) risultato conseguito in precedenti concorsi, per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a » 2

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi per merito distinto, per insegnanti di scuole o istituti di primo grado;

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 2

TABELLA 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *A*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a . . . . . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole d'istruzione secondaria o artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5, fino a . . . . » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . . » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a . . . . » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino ad un massimo di » 4

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 4,50, fino a . . . . punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 6

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a . . . . . . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi, per esami a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4, fino a . . . . punti 8

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di secondo grado e per la cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2, fino a » 4

8) per ogni laurea (o diploma di pari grado o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1, fino a . . . . . » 2

9) risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito), un decimo della votazione complessiva del risultato migliore, fino a . . . . » 10

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi, per merito distinto, per insegnanti di scuole o istituti di primo grado;

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 6

TABELLA 3

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER ESAMI E TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *B*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 5 anni): punti 1,5, fino a . . . . . . punti 7,5

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciale di educazione fisica: punti 0,6, fino a . » 3

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,3, fino a . . . . . . » 1,5

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,4, fino a . . . . » 2

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino ad un massimo di . . » 2

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a . . . . » 2,5

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . » 2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a . . . . punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 1,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 5

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a . . . . . . » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a punti 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi, per esami, e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a » 4

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . » 1

9) risultato conseguito in precedenti concorsi, per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a » 2

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . » 3

TABELLA 4

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI, PER MERITO DISTINTO PER SOLI TITOLI, RISERVATI AGLI INSEGNANTI DI RUOLO *B*, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1968, PUBBLICATO NELLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 214 DEL 24 AGOSTO 1968.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50):

1) per ogni anno (almeno 7 mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciale di educazione fisica: punti 0,5, fino a . » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino ad un massimo . » 4

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a . » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50):

1) libera docenza, per ciascuna: punti 4,50, fino a . . punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . » 4,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso, per esami, in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . . . . . punti 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi, per esami o per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4, fino a » 8

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2, fino a » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a . . . . . » 4

9) risultato conseguito in precedenti concorsi, per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . . . . » 10

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . » 8

(8560)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 36-37 del 5-12 settembre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 175, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Pino Torinese (Torino), indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 13 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 176, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(8655)

Avviso relativo alla pubblicazione degli atti del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 44-45 del 31 ottobre-7 novembre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1974, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 382, con il quale sono stati approvati gli atti del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

(8659)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 42-43 del 17-24 ottobre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1974, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 236, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso per esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1967.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 19 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1974, registro n. 55 Istruzione, foglio n. 237 con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(8660)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 38-39 del 19-26 settembre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 259, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso lo osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 10 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 260, con il quale è stato dichiarato il vincitore del concorso predetto.

(8656)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio vesuviano di Resina-Napoli.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 38-39 del 19-26 settembre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 215, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, ad un posto di custode in prova presso l'osservatorio vesuviano di Resina-Napoli, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1963.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 17 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974, registro n. 45 Istruzione, foglio n. 216, con il quale sono stati dichiarati il vincitore e gli idonei del concorso predetto.

(8657)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 36-37 del 5-12 settembre 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 177, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 22 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 178, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e l'idoneo del concorso predetto.

(8658)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario della prova d'arte del concorso a due posti di operaio di 2ª categoria con la qualifica di falegname e falegname stipettaio « OP ».

Si rende noto che la prova d'arte prevista per il concorso a due posti di operaio di 2ª categoria nell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena con la qualifica professionale di falegname e falegname stipettaio « OP », di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 28 febbraio 1973, avrà luogo presso il carcere giudiziario di Roma-Rebibbia « Nuovo complesso », alle ore 8,30 dei giorni 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 e 20 novembre 1975.

(8884)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di suddetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Campobasso, nell'ordine appresso indicato:

1) Spina dott. Donato	punti	75,38	su 132
2) Raimondo dott. Vincenzo	»	73,48	»
3) Pianalto Gelindo	»	72,12	»
4) Paladino dott. Orlando	»	69,54	»
5) Pavanello dott. Francesco	»	66,86	»
6) Centonze dott. Gaspare	»	64 —	»
7) Lombardo dott. Giuseppe	»	59,75	»
8) Lazzano dott. Giuseppe	»	53,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(8770)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a ottantacinque posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni per le scuole di applicazione d'arma di Torino.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali della Difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, riguardante norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al predetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975 con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1974, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio della scuola di applicazione d'arma di Torino di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per la sede delle scuole di applicazione della arma di Torino i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti
RUOLO DELLE LAVORAZIONI		
Armaiolo:		
Armaiolo in genere	qualificato	2
Conduttore patentato di caldaie:		
Con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	2
Falegname:		
Falegname in genere	qualificato	1
Lucidatore di mobili	qualificato	1
Vetraio	qualificato	1
Fotografo:		
Operatore stampatore a gelatina	qualificato	1
Frigorista	qualificato	1
Idraulico-tubista	qualificato	1
Legatore:		
Rilegatore in pelle, doratore	qualificato	1
Litografo:		
Trasportatore	qualificato	1
Varitipista	qualificato	2
Muratore:		
Muratore in genere	qualificato	1
RUOLO SERVIZI GENERALI		
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:		
Addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	2
Cameriere	qualificato	17
Cuoco	qualificato	3
Famiglio	qualificato	30
Riordinatore casermaggio:		
Guardarobiere	qualificato	1
Guardiano	qualificato	10
Infermiere patentato	qualificato	1
Manovale per servizi vari:		
Addetto alle pulizie di cucina	comune	6

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego e dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

A norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quarant'anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o alla guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per il lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza a categorie preferenziali (invalidi di guerra; invalidi civili di guerra; invalidi per servizio; invalidi per il lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di guerra per servizio e per lavoro).

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in possesso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.
Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 6.
Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

Per i partecipanti ai concorsi nella categoria degli operai comuni la graduatoria verrà formata mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti.

Art. 7.
Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 8.
Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Riserva dei posti

Ai sensi dell'art. 7 della legge 10 giugno 1964, n. 447, il 30 per cento dei posti messi a concorso è riservato ai sottufficiali volontari che alla data del bando di concorso siano stati congedati da non oltre due anni dopo aver prestato almeno nove anni di servizio dell'arruolamento volontario.

La riserva dei posti non opera nei riguardi dei sottufficiali cessati dal servizio prima dello scadere della ferma o rafferma per le cause di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) dell'art. 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 10.
Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da lire 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che, per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare), del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio della licenza elementare, rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per causa di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 11.
Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.
Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori del concorso saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operaio dello Stato, in prova, per un periodo di mesi sei.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di Torino almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedono.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1975

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975
Registro n. 46 *Difesa, foglio n.* 12

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 21 ottobre 1975.

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di .) il . e residente in . . (provincia di .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . posti di . . nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa.

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . (provincia di . . .) in data . .;

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . . . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . ., ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso la scuola di . . in data . ,

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente (secondo i casi: ha prestato servizio militare presso ., non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . . . . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . . . . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . in qualità di . . . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . ovvero: . . . . in qualità di . . . . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .
(Visto per l'autentica della firma)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) . . . .
cognome e nome — data di nascita

. . . .
indirizzo

2) . . . .
c.a.p. — comune

. . . .
provincia — sigla della provincia

(8712)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova per gli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 47, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera amministrativa per gli uffici aventi sede nel Veneto;

Ritenuto che occorre provvedere alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova del ruolo della carriera amministrativa, indetto con decreto ministeriale 9 aprile 1975 citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Cuonzo dott. Lorenzo, consigliere di Stato.

Membri:

Muraro prof. Gilberto, professore incaricato di scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Venezia;
Forlati prof.ssa Laura, professoressa incaricata di diritto internazionale, Università di Venezia;
Macioce dott. Fernando, dirigente superiore A.C.;
Barile dott. Emilio, primo dirigente A.C.

Segretario:

Grimaldi dott. Gaetano, direttore di sezione A.C.

Art. 2.

Alla presente spesa di L. 500.000 occorrenti per il funzionamento della commissione si farà fronte con impegno da assumersi sul cap. 1115 per il corrente esercizio finanziario.

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 104

(8661)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova per gli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 47, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova della carriera amministrativa per gli uffici aventi sede nel Veneto;
Visto il decreto ministeriale 21200 in data 1° luglio 1975 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso citato;
Considerato che a causa della indisponibilità del dott. Gaetano Grimaldi segretario della commissione esaminatrice, è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Federico Cempella, direttore di sezione A.C., è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere in prova del ruolo della carriera amministrativa.

Roma, addì 10 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 107

(8662)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di ingegnere in prova per gli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 53, con il quale è stato bandito concorso pubblico, per esami, a sedici posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;
Ritenuto che occorre provvedere alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di ingegnere in prova del genio civile, indetto con il decreto ministeriale 15 marzo 1975 citato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Marletta dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Matteotti prof. Giuseppe, straordinario di regione e protezione dei litorali presso l'Università di Padova;

Tosatto prof. Giuseppe, straordinario di meccanica applicata alle macchine presso l'Università di Padova;

Rendina dott. ing. Luigi, dirigente superiore tecnico;

Iacobucci dott. ing. Vitaliano, dirigente superiore tecnico.

Segretario:

Gamba dott. Enrico, direttore di sezione A.C

Art. 2.

Alla spesa di L. 300.000 occorrente per il funzionamento della commissione, si farà fronte con impegno da assumersi sul cap. 1115 per il corrente esercizio finanziario.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 105

(8663)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova per gli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 50, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;
Ritenuto che occorre provvedere alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di segretario in prova del genio civile, indetto con il decreto ministeriale 15 marzo 1975 citato nelle premesse è così composta:

Presidente:

Bonfadini dott. Luigi, dirigente superiore A.C.

Membri:

Guerrini prof. Angelo, titolare di diritto nell'istituto tecnico per geometri Massari di Mestre;

Musca prof. Romano, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale Sarpi di Venezia;

Rossi dott. Virgilio, primo dirigente A.C.;

Zanca dott. Giovanni, primo dirigente A.C.

Segretario:

Arcà dott.ssa Giovanna, direttore di sezione A.C.

Art. 2.

Alla spesa di L. 500.000 occorrenti per il funzionamento della commissione si farà fronte con impegno da assumersi sul cap. 1115 per il corrente esercizio finanziario.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 102

(8664)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova per gli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 51, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;
Ritenuto che occorre provvedere alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova del genio civile, indetto con il decreto ministeriale 15 marzo 1975, citato nelle premesse e così composta:

Presidente:

Capriotti dott. Marcello, dirigente superiore A.C.

Membri:

Musca prof. Romano, titolare di diritto nell'istituto tecnico commerciale Sarpi di Venezia;
Ravenna prof. Mario, titolare di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale Foscari di Mestre-Venezia;
Barile dott. Emilio, primo dirigente A.C.;
Sili dott. Arnaldo, primo dirigente A.C.

Segretario:

Caccioppoli dott. Ugo, direttore di sezione A.C.

Art. 2.

Alla spesa di L. 300.000 occorrenti per il funzionamento della commissione si farà fronte con impegno da assumersi sul cap. 1115 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 101

(8665)

Spostamento della sede d'esame del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova per gli uffici aventi sede nel Veneto.

A parziale modifica dell'art. 5 del decreto ministeriale 15 marzo 1975 le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto di questa amministrazione per uffici aventi sede nel Veneto, si svolgeranno a Venezia nei locali dell'intendenza di finanza, Campo Santangelo, fermo restando tutte le altre modalità fissate con il citato decreto ministeriale.

(8666)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di geometra in prova per gli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 52, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a sedici posti di geometra in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;
Ritenuto che occorre provvedere alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di geometra in prova del genio civile, indetto con il decreto ministeriale 15 marzo 1975, citato nelle premesse è così composta:

Presidente:

Iacobucci ing. Vitaliano, dirigente superiore tecnico.

Membri:

Zanconato prof.ssa Angela, titolare di matematica nell'istituto tecnico industriale Zuccante, Mestre;
Duodo prof. Ferdinando, titolare di matematica nell'istituto tecnico industriale A. Pacinotti di Mestre;
Lonero ing. Vito, primo dirigente tecnico;
Sbavaglia ing. Alessandro, primo dirigente tecnico.

Segretario:

Arcà dott.ssa Giovanna, direttore di sezione A.C.

Art. 2.

Alla relativa spesa di L. 1.000.000 occorrenti per il funzionamento della commissione si farà fronte con impegno da assumersi sul cap. 1115 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 103

(8667)

Spostamento della sede d'esame del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di geometra in prova per gli uffici aventi sede nel Veneto.

A parziale modifica dell'art. 5 del decreto ministeriale 15 marzo 1975, n. 7670, le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sedici posti di geometra in prova nel ruolo della carriera di concetto per uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto, si svolgeranno in Mestre, via Caneve, 93, nei locali dell'istituto per periti tecnici « Antonio Pacinotti » fermo restando tutte le altre modalità fissate con il citato decreto ministeriale.

(8668)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di disegnatore in prova per gli uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 49, con il quale è stato bandito il concorso pubblico, per esami, a otto posti di disegnatore in prova del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto;
Ritenuto che occorre provvedere alla composizione della commissione esaminatrice del concorso di che trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di disegnatore in prova del genio civile, indetto con il decreto ministeriale 9 aprile 1975 citato nelle premesse e così composta:

Presidente:

Rendina dott. ing. Luigi, dirigente superiore tecnico.

Membri:

Guacci prof.ssa Isabella, titolare di lettere nell'istituto tecnico commerciale Sarpi di Venezia;

Bevilacqua prof.ssa Anna, titolare di matematica nell'istituto tecnico industriale Zuccante di Venezia-Mestre;

Basile arch. Sergio, primo dirigente tecnico;

Lena nata Lancia ing. Maddalena, ingegnere capo r. a es.

Segretario:

Amicucci dott. Giorgio, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla spesa di L. 300.000 occorrenti per il funzionamento della commissione si farà fronte con impegno da assumersi sul cap. 1115 del bilancio di questo Ministero per il corrente esercizio finanziario.

Roma, addì 9 luglio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1975
Registro n. 12 *Lavori pubblici, foglio n.* 100

(8669)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a venti posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del 9 ottobre 1975, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 luglio 1975, n. 00/35185, registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1975, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 143, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a venti posti di agente di controllo nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1974, n. 00/33134, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 settembre 1974.

(8822)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Data della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, ad otto posti di dattilografo di 3ª classe, categoria esecutiva, ruolo amministrativo, presso la sede di Oristano.

La prova pratica di dattilografia del concorso pubblico, per esami, ad otto posti di dattilografo di 3ª classe, categoria esecutiva, ruolo amministrativo, presso la sede di Oristano, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 199 del 28 luglio 1975, avrà luogo in Cagliari presso l'istituto tecnico «Leonardo da Vinci», viale Ciusa, il giorno 4 novembre 1975.

(8905)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere, categoria direttiva, ruolo amministrativo, presso la sede di Oristano.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di consigliere, categoria direttiva, ruolo amministrativo, presso la sede di Oristano, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 199 del 28 luglio 1975, avranno luogo in Cagliari presso il liceo-ginnasio «G. M. Dettori», via Cugia n 2, nei giorni 1 e 2 novembre 1975 con inizio alle ore 8.

(8906)

OSPEDALE DI GAVARDO E SALÒ

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Salò:

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

due posti di assistente della divisione di medicina;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio.

Ospedale di Gavardo:

un posto di aiuto e un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente della divisione medica;

un posto di assistente della divisione chirurgica;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente della sezione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento al concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(8888)

Concorso riservato a posti di personale sanitario medico

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, a:

due posti di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto di ortopedia e traumatologia,

vacanti presso l'ospedale di Salò.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento al concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(8889)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1975, n. 52.
Norme per l'assistenza alle persone anziane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 19 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di migliorare l'assistenza agli anziani, sia sul piano sanitario che sul piano sociale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle provincie, ai comuni o loro consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, contributi per:

1) la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento e la riparazione di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane;

2) l'acquisto di attrezzature e di arredi destinati alle medesime finalità;

3) la gestione ed il funzionamento delle case e dei centri;

4) l'assistenza sanitaria prestata agli anziani nelle case e nei centri, comprendente sia prestazioni ambulatoriali, sia prestazioni relative alle peculiari esigenze degli inabili temporanei o permanenti;

5) la partecipazione del personale, dipendente dagli enti di cui al presente articolo, a corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza per gli anziani;

6) l'istituzione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza agli anziani.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad altri enti, istituzioni, associazioni, fondazioni che già svolgano, senza scopo di lucro, attività assistenziali a favore degli anziani, i contributi di cui al precedente comma, con esclusione di quelli previsti per la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per anziani e per l'istituzione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza agli anziani.

La Regione promuove inoltre:

a) interventi diretti alla prevenzione delle cause di ricovero e alla reintegrazione dei soggetti nel loro ambiente di appartenenza con la cooperazione delle famiglie e con le formazioni sociali interessate;

b) interventi domiciliari polivalenti comprensivi dell'aiuto domestico, dell'assistente sociale e sanitaria, educativa-riabilitativa;

c) interventi da realizzarsi per la predisposizione di alloggi per le persone anziane;

d) interventi di promozione di soggiorni di vacanza comunitari.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge sono considerate case per anziani gli edifici o complessi di edifici comunque denominati che sono destinati ad accogliere, anche temporaneamente, con trattamento convittuale, persone che più non esercitano, per raggiunti limiti di età, alcuna attività professionale pubblica o privata.

Sono considerati centri diurni di assistenza i locali in cui le persone anziane possono, durante il giorno, usufruire di servizi sociali, di svago, di ristoro e di altre prestazioni connesse alla loro condizione.

Art. 3.

I progetti delle opere di cui al primo comma dell'art. 1 per la cui realizzazione si richiede il contributo regionale ai sensi dell'art. 1, devono essere approvati dall'assessore all'igiene e sanità.

Ove i progetti superino l'importo di L. 100.000.000, deve essere sentito il parere del comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concorrere nelle spese sostenute dai comuni o loro consorzi, e dagli enti comunali di assistenza, per l'assistenza domiciliare a favore di persone anziane.

Per l'assistenza domiciliare si intende il complesso delle prestazioni effettuate a domicilio dell'anziano per consentirgli una esistenza autonoma in seno alla comunità di appartenenza.

Il servizio di assistenza domiciliare deve essere strutturato in modo tale da poter estendere le proprie prestazioni alla intera comunità, in attuazione di un programma organico dei servizi sociali.

Il ricovero o il mantenimento di anziani presso istituti assistenziali è attuato nei casi in cui non sia possibile provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1.

Art. 5.

La vigilanza igienico-sanitaria dei centri residenziali è affidata alle unità sanitarie locali, e, in via transitoria, fino alla istituzione di queste ultime, ai servizi sanitari funzionanti nel territorio.

Art. 6.

La giunta emanerà, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, un regolamento per l'istituzione, la gestione ed il controllo dei servizi sociali per anziani, ivi comprese le istituzioni di ricovero.

Il regolamento dovrà prevedere anche la partecipazione degli utenti e delle loro famiglie, degli enti e associazioni, delle formazioni sociali esistenti nel territorio e degli organismi locali rappresentativi dei cittadini, alla programmazione, indirizzo e gestione dei servizi sociali.

Il regolamento dovrà altresì prevedere i criteri e le priorità da porre a base per godere dei benefici e dei servizi previsti dalla presente legge.

Le norme relative alla gestione ed al funzionamento delle case e dei centri di cui al successivo art. 11 saranno stabilite dal regolamento di cui ai precedenti commi.

Fino all'emanazione del regolamento di attuazione, la gestione delle case di cui al comma precedente resta affidata agli enti attualmente gestori.

Art. 7.

I contributi erogati ai comuni ai sensi della presente legge costituiscono, per i relativi tesorieri, entrate con destinazione specifica a norma dell'art. 171, comma secondo, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

Art. 8.

Gli immobili, per i quali siano stati concessi i contributi di cui all'art. 1, sono vincolati per anni venti alla destinazione prevista dalla presente legge. Il vincolo è trascritto, a cura e spese dell'ente beneficiario del contributo, nei registri immobiliari.

L'assessore all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della giunta regionale e sentita la commissione consiliare competente, può autorizzare la cancellazione del vincolo quando non sia possibile o non sia conveniente mantenere ulteriormente la suddetta destinazione.

Art. 9.

Il contributo regionale per l'assistenza domiciliare alle persone anziane sarà commisurato al numero delle persone assistite e non potrà superare, per ciascuna di esse, la somma che verrà determinata dal regolamento di attuazione di cui all'art. 6.

Art. 10.

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, di intesa con la commissione consiliare competente, la giunta regionale approva annualmente un programma di interventi.

Art. 11.

Le case per anziani esistenti costruite con i fondi regionali sono trasferite in proprietà ai comuni nei cui territori sono ubicate.

Art. 12.

Le leggi regionali 3 febbraio 1953, n. 1 e 28 agosto 1968, n. 41, sono abrogate.

Art. 13.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 è soppresso il cap. 15408 e sono istituiti i seguenti capitoli con le denominazioni e con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

Cap. 15332. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per l'acquisto di attrezzature e di arredi destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane L. 150.000.000

Cap. 15333. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per la gestione ed il funzionamento delle case e dei centri diurni di assistenza per persone anziane . . » 96.000.000

Cap. 15334. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per l'assistenza sanitaria comprendente le prestazioni ambulatoriali e quelle relative alle peculiari esigenze degli inabili temporanei o permanenti prestate agli anziani nelle case e nei centri diurni di assistenza . . . . » 1.000.000

Cap. 15335. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, a enti, istituzioni, associazioni e fondazioni che già svolgono attività assistenziali a favore degli anziani, per la partecipazione del proprio personale a corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza per gli anziani . . . . » 1.000.000

Cap. 15336. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, per l'istituzione di corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento in materia di assistenza agli anziani » 1.000.000

Cap. 15337. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza per la prevenzione delle cause di ricovero e per la reintegrazione dei soggetti nel loro ambiente di appartenenza con la cooperazione delle famiglie e le formazioni sociali interessate; per interventi da realizzarsi per la predisposizione di alloggi per persone anziane; per intervento di promozione di soggiorni di vacanza comunitari . . . . » 1.000.000

Cap. 15338. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi, agli enti comunali di assistenza per interventi domiciliari polivalenti comprensivi dell'aiuto domestico, dell'assistenza sociale e sanitaria, educativa-riabilitativa . . . L. 410.000.000

Cap. 25334. — Contributi alle province, ai comuni o loro consorzi, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il completamento, lo adattamento e la riparazione di edifici destinati a case e a centri diurni di assistenza per persone anziane . . . . » 140.000.000

A favore di detti capitoli è stornata la somma di L. 800.000.000 dal cap. 27901 (fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15332, 15333, 15334, 15335, 15336, 15337, 15338 e 25334 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1975 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni futuri.

Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore al bilancio, le competenze ed i residui risultanti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge sul cap. 15408 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sono trasferiti rispettivamente in conto competenza e in conto residui al cap. 15333 dello stesso stato di previsione.

Art. 14.

Norme transitorie

Con i fondi della presente legge l'assessore all'igiene e sanità può, con proprio decreto, d'intesa con la commissione consiliare competente, disporre contributi a favore di enti o istituti che, anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, siano stati ammessi ai benefici della legge regionale 27 giugno 1949, n. 1, per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento e l'arredamento di case per anziani comunque denominati.

Per le medesime opere, appaltate dopo il 1° luglio 1972, sono altresì finanziabili:

a) le revisioni dei prezzi contrattuali accertate e previste secondo le modalità della vigente legislazione per le opere pubbliche (art. 1 della legge 17 febbraio 1969, n. 93);

b) le maggiori spese incontrate in conseguenza dell'applicazione delle leggi finanziarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I contributi di cui al presente articolo non possono superare in percentuale le aliquote dei contributi concessi per la realizzazione delle opere previste, sempre che le variazioni stesse si siano verificate posteriormente alla data del decreto di concessione del finanziamento, oltre che della stipula dei relativi contratti di appalto fiscalmente registrati.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 10 settembre 1975

DEL RIO

(8496)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100752790)